Rivista
dell'Ordine
Psicologi
della Regione
Marche

psicoin

anno XV
numero 2 2021

opm Ordine Psicologi Marche

Katia Marilungo
Federica Guercio

Giovanna Biagetti
Caterina Di Palma
Paolo Maria Storani
Sabrina Tosi
Maurizio Tremaroli

Gruppo di lavoro Psicologia Giuridica OPM
Katia Bartolomei, Giovanna Biagetti, Laura Boltri, Nicoletta Cella, Rossana Clementi, Cecilia Lombardini, Francesca Mancia, Ilenia Marinelli, Martina Mosca, Eleonora Palma, Cinzia Picciafuoco, Roberta Riccioni, Valentina Strippoli, Maurizio Tremaroli



psicoin
Rivista dell'Ordine Psicologi
della Regione Marche

Direttrice Responsabile
Katia Marilungo

Comitato Editoriale
Federica Guercio
Coordinatrice Comitato Editoriale

Katia Marilungo
Aquilino Calce
Ketti Chiappa
Ilenia Marinelli
Valentina Strippoli

Impaginazione:
Tipolitografia Emmepiesse snc - Ancona

Registrazione
Registrato il 19.06.2000
Presso il Tribunale di Ancona
con il n. 8/2000

Periodicità
Semestrale

Recapiti
Redazione
Ordine Psicologi della Regione Marche
Via Calatafimi, 1 - 60121 Ancona
info@ordinepsicologimarche.it

Per conoscere le norme redazionali
consultare il sito internet
www.ordinepsicologimarche.it

ISSN 2039-4101

Indice

La pagina della Presidente 5
Katia Marilungo

Editoriale 7
Federica Guercio
Coordinatrice Comitato Editoriale
Ordine Psicologi Marche

Contributi

Valutazione delle competenze genitoriali:
un approfondimento tematico 8
Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica, Anno 2020

Il Consulente Tecnico di Parte,
la stesura della relazione peritale
e il limite della continenza 31
Sabrina Tosi, Paolo Maria Storani

Madri maltrattate.
Effetti della vittimizzazione e ricadute sulla genitorialità 36
Caterina Di Palma, Giovanna Biagetti

Accudimento e Tutela del minore.
Relazioni parentali e sistemi emotivi innati,
funzioni naturali e diritto di famiglia 43
Maurizio Tremaroli



La pagina della Presidente

Katia Marilungo
Psicologa psicoterapeuta
Presidente Ordine Psicologi della Regione Marche

Cari colleghi e colleghe,
il 2022 è appena iniziato e già abbiamo un'agenda piena di doveri: crediti formativi per l'Educazione Continua in Medicina, campagna vaccinale e super green pass, senza contare il grande ruolo sociale che la nostra professione sanitaria ricopre all'interno di una pandemia che non sembra dare tregua alla popolazione.

Se volgiamo lo sguardo indietro, all'anno appena concluso, possiamo affermare che sono stati numerosi i sacrifici e l'impegno profuso al raggiungimento degli obiettivi del nostro ordine, fra i quali la promozione della professione e della cultura psicologica svolgono senza ombra di dubbio un ruolo chiave, affinché essa possa essere sempre più vicina ai cittadini e non "materia" per pochi.

Sopra tutti, ritengo che uno dei traguardi più grandi sia stato raggiunto dal nostro ordine lo scorso 6 Agosto, con l'istituzione della prima legge che sancisce il servizio di psicologia scolastica, un progetto cui anelavamo da molti anni: finalmente esso è diventato realtà e possiamo affermare che il nostro ordine è stato fra i primi in Italia ad averlo realizzato.

Ma se è vero che ogni volta che si ritorna da un viaggio, si inizia a sognare quello successivo, il nostro Ordine ha già tante idee e progetti da realizzare nel corso dell'anno che è appena iniziato, grazie al contributo di tutti gli iscritti e le iscritte, alle relazioni istituzionali con la Regione Marche, l'Università di Urbino, l'ENPAP; l'intenzione è infatti quella di organizzare eventi formativi on-line e in presenza per l'attribuzione dei crediti ECM, la promozione di percorsi formativi e professionalizzanti con particolare attenzione all'avvio della professione ed il rafforzamento dei canali comunicativi dell'ordine, attraverso la messa in atto di progettualità già definite che rendano centrali le attività professionali degli iscritti (Stanza del Figlio e Progetto InColleganza), l'impegno in attività volte ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro e nella vita ordinistica dei neo iscritti attraverso specifica e mirata formazione, la promozione di corsi di formazione in deontologia all'interno del tavolo ordinistico con la Scuole di Specializzazione e la promozione di tutte le "psicologie" che sono animate dalla proficua attività dei tanti gruppi di lavoro che operano all'interno del nostro Ordine.



Ed è proprio grazie all'operatività del gruppo di lavoro Psicologia Giuridica che nasce il secondo numero della Rivista Psico In del 2021, monografico e interamente focalizzato sulla psicologia Giuridica.

Con la volontà di rispondere in modo sempre più tempestivo ed efficace alle esigenze e alle problematiche della nostra professione, con coerenza e lungimiranza, mirando alla crescita e alla tutela della professione, mi sento di dire che dobbiamo contribuire tutti con orgoglio e determinazione alla rinascita psicologica della nostra società.

Editoriale

Federica Guercio
Coordinatrice Comitato Editoriale Ordine Psicologi Marche

Cari colleghi lettori,
l'ultimo numero dell'anno 2021 si conclude con l'operato del **GDL Psicologia Giuridica**, i cui contributi hanno consentito la ideazione di un volume monografico sul tema, tanto vasto è l'ambito di intervento da meritare un approfondimento adeguato.
I colleghi esperti e impegnati quotidianamente nei contesti giuridici e forensi hanno ritenuto fondamentale dedicare alla **"Valutazione delle competenze genitoriali"** uno studio e una riflessione approfondita per condividere buone prassi nel lavoro delle CTU e CTP, negli aspetti procedurali, giuridici, deontologici che sostanziano la professione in questi ambiti.
La prima parte, quindi, riguarda la stesura di un documento che funge da vademecum e orienta il lettore professionista alla considerazione di tutte le costanti e variabili nel lavoro valutativo in oggetto.
I successivi contributi si soffermano su altri elementi coinvolti quali: **etica, limiti e rischi potenziali nel lavoro di Consulente Tecnico di Parte**, figura professionale ancora poco delineata pertanto soggetta a maggiori rischi professionali; l'auspicio degli autori è che possano aumentare, attraverso l'articolo, le competenze e che la formazione raggiunga queste zone di ombra.
A seguire **l'impatto devastante degli effetti della violenza di genere sulle capacità di accudimento delle madri**; la relazione madre-bambino, in tale situazione è caratterizzata da una dinamica che consente, in maniera ovviamente disfunzionale di riattivare il trauma.
A conclusione una riflessione sulla **"funzione genitoriale"** e il **sistema affettivo dell'accudimento** a partire dalle ricerche sullo sviluppo emotivo e dalla teoria dell'attaccamento, ancora il principale "faro" nell'intervento con i minori.

Rinnovando la mia gratitudine per l'impegno e i contributi proposti dai colleghi, vi auguro buona lettura



Valutazione delle competenze genitoriali: un approfondimento tematico

Gruppo di Lavoro in Psicologia Giuridica, Anno 2020

INTRODUZIONE

1. PREMESSA

2. SUL CONCETTO DI GENITORIALITÀ

3. IL RUOLO DELLO PSICOLOGO TRA CLINICA E GIUSTIZIA

4. LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI

CONCLUSIONI

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

INTRODUZIONE

L'idea di questo progetto nasce dal confronto creato nel gruppo di lavoro in Psicologia Giuridica dell'anno 2020 ed è frutto del contributo di colleghe e colleghi con esperienze lavorative diverse ma accomunati dall'intenzione di produrre un lavoro utile agli psicologi ma anche a professionisti di diversa formazione ed appartenenza (assistenti sociali, educatori, avvocati).

Il gruppo di lavoro ha condiviso l'idea di produrre brevi contributi sui diversi ambiti che vedono gli psicologi impegnati nei contesti giuridici e forensi e di iniziare con un lavoro dedicato alla valutazione delle capacità genitoriali.

Questo lavoro si propone di fornire spunti teorico-clinici, operativi e deontologici, utili per riflettere sul proprio ruolo professionale sia nelle istituzioni pubbliche che in ambito peritale-privato.

Sono stati effettuati incontri a cadenza mensile nel corso dei quali vi è stato confronto costante sui diversi temi da trattare, sulla loro organizzazione in un indice che è stato modificato sulla base dei contributi che di volta in volta emergevano.

Sono stati inoltre condivisi articoli e materiale bibliografico, indicati in appendice.

Dopo una prima stesura frutto del contributo di tutti i partecipanti, si è proceduto con un lavoro di editing.

In accordo con la coordinatrice della Commissione etica e deontologica si è deciso di produrre (allegato in appendice) un ulteriore documento avente come oggetto e titolo "Le buone prassi nelle CTU e nelle CTP" che possa fornire indicazioni ai colleghi su quali sono gli aspetti procedurali, le norme giuridiche e soprattutto quelle deontologiche che

informano, regolano e sostanziano l'esercizio della professione in tali ambiti.
Obiettivo del presente contributo è quello di fornire ai colleghi spunti di riflessione per chi si avvicina a questo ramo dell'esercizio della professione e di approfondi-



mento per chi si trova già ad esercitare la professione in tali ambiti.
Ferma restando la necessità di una formazione approfondita, costante e continua e di supervisione e confronto tra colleghi, si è ritenuto di fornire elementi che possano essere ulteriore (ed utile) bagaglio di conoscenze.
Si è deciso di dare inizio a questa serie di documenti con un lavoro sulla valutazione delle capacità genitoriali perché materia di competenza sia del Servizio pubblico che delle Consulenze tecniche di Ufficio, oggetto del "Protocollo di Milano" (in allegato) ed argomento di grande interesse teorico clinico.

1 - PREMESSA

Questo lavoro si propone di essere spazio condiviso di riflessione su alcune caratteristiche peculiari del ruolo dello psicologo nei contesti psicoforensi e su alcuni aspetti teorico-clinici, metodologici e deontologici che informano e sostanziano la valutazione delle capacità genitoriali, spesso oggetto della indagine psicodiagnostica demandata dalla AG ai Servizi o dei quesiti posti dalla stessa al CTU.
Appare utile premessa su alcune caratteristiche precipue del ruolo che lo psicologo viene ad assumere nei contesti psicoforensi e sul particolare assetto mentale-interno che si va a definire.
Si tornerà in seguito sulle diverse tipologie di collaborazione tra magistratura e psicologi (valutazioni richieste allo psicologo dirigente nei servizi pubblici o incarichi conferiti al CTU) che condividono tuttavia quello che potrebbe definirsi un setting piuttosto "affollato" di persone, interlocutori, pensieri e suggestioni.
Lo psicologo si trova ad accogliere un paziente che non è "soggetto" della richiesta di consulenza ma "oggetto" della indagine richiesta da un ulteriore interlocutore-ente.
Nell'incontro psicologo-paziente (non soggetto attivo della richiesta di aiuto) il campo della relazione appare invaso da fantasmi di giudizio sostanziati dalla pre-

senza, non solo simbolica, della Autorità Giudiziaria: lo psicologo viene percepito come ***longa manus*** del giudice, investito di fantasmi che sembrano convogliare intorno a temi che nulla hanno a che vedere con il setting e la qualità della relazione clinico-paziente negli altri contesti.
La dinamica "percezione della sofferenza-richiesta di aiuto/consulenza" viene sostituita da quella "reciproca accusa/necessità di verifica" (nei casi di separazione conflittuale) o "individuazione di un disagio da parte di terzi[1] /necessità di verifica".
Ed ancora.
La relazione clinico-paziente, caratterizzata dalla assoluta privatezza della stessa, viene ad essere, e ad essere percepita, come una sorta di passaggio per una comunicazione rivolta ad un altro "esterno" alla relazione stessa.
Si tornerà di seguito su alcuni dei temi appena esposti, ma appare necessario dare avvio al presente lavoro evidenziando come il clinico impegnato in contesti psicoforensi debba collocarsi ad una giusta distanza, mentale ma anche deontologica, da autorità giudiziaria, istituzioni e parti al fine di mantenere (e trasmettere) quello sguardo accogliente, non giudicante e trasformativo (anche se non terapeutico) che caratterizza l'incontro clinico-paziente.
Prima di procedere con la trattazione di alcuni degli elementi clinico teorici[2] che informano e sostanziano la valutazione delle capacità genitoriali, si ritiene necessario porre l'attenzione su alcune criticità che possono correlarsi alla peculiarità dell'ambito psicoforense, che rendono ancora più necessaria quella giusta distanza-equidistanza del clinico.
La psicologia giuridica ha subito una generale deriva conflittuale condizionata dai dispositivi legali e socioassistenziali cui ha dovuto adattarsi, essendo chiamata a dirimere controversie per affidamento di minori, conflittualità di coppia in separazioni e divorzi e casi di maltrattamento ed abuso.
Si è diffusa una accezione giudicante e sanzionatoria, sfuggita talora al controllo della psicologia clinica e di comunità, a ragione dei vari dispositivi legali e delle prassi giudiziarie che chiedono a quella che è "tecnica e ricerca della cura" di divenire strumento di "punizione" e di motivazione per evitare la sanzione.
Le famiglie e gli individui che un tempo si rivolgevano con fiducia alla psicologia come trattamento, diagnosi e cura del disagio mentale ed emotivo/relazionale oggi ne hanno timore, a ragione dei fantasmi di giudizio e sanzione che aleggiano nelle interconnessioni tra psicologia e giustizia.
Occorre dunque affermare e ribadire che lo psicologo in ambito giuridico è chiamato non tanto a valutare i limiti del soggetto adulto o minorenne quanto ad esplorare potenzialità e criticità, in un'ottica di cura e di supporto.
La psicologia clinico-forense deve tornare ad essere un modello di apertura della mente, di costruzione di ipotesi di superamento del disagio e di lettura lucida delle dinamiche disfunzionali, al fine di individuare possibili elementi trasformativi che consentano il contenimento o superamento delle stesse.
In questo momento storico, così appesantito dai recenti traumi socio-globali, è necessario pensare e proporre una psicologia giuridica meno giudiziaria, volta ad esplorare le difficoltà ma anche a po-

1 La istituzione scolastica, i Servizi

2 Come esposto, non è possibile una trattazione esaustiva, alla luce della vastità della letteratura specialistica sull'argomento

tenziare le risorse intese come riconoscimento della persona e del suo sviluppo, che consenta ai soggetti "valutati-incontrati" di sentirsi accolti nei loro tempi, osservati nella unicità, "esplorati" grazie alle loro stesse competenze descrittive e narrative.
Riteniamo che quanto esposto sia ancor più necessario quando ci si trova di fronte a situazioni di tutela della persona e dei minori che rischiano, se mal gestite, di provocare di fatto un irrigidimento dei meccanismi conflittuali o ad un disfunzionale accomodamento alle aspettative dei valutatori.

2 - SUL CONCETTO DI GENITORIALITÀ

La genitorialità è un costrutto complesso, che ha radici nel dato biologico ma prescinde da esso e si definisce di elementi peculiari a seconda del periodo storico e dei diversi contesti sociali, culturali ed etnici di appartenenza.
Appare di facile riflessione come madri e padri di epoche storiche trascorse siano stati genitori fortemente diversi da quelli di questa, così come non si può prescindere dalla appartenenza etnica e dal bagaglio culturale per la comprensione delle dinamiche che regolano le relazioni tra individui ma anche tra genitori e figli.
Nella attuale organizzazione sociale (Zavattini, 1999), la genitorialità è uno stato volontario e non più una condizione ineluttabile del ciclo vitale: si parla dunque di ruolo genitoriale e di funzioni di accudimento, non più semplicemente coincidenti con maternità o paternità biologiche.
Alcune riflessioni teoriche.
Lo sviluppo dell'individuo è il risultato dell'azione congiunta dell'ambiente e della dotazione genetica di partenza.
Nello sviluppo psichico l'ambiente è costituito dal sistema dei rapporti umani (Leontjev, 1976), che interagiscono con le spinte maturative, determinano lo sviluppo mentale del bambino (Langer, 1973) e contribuiscono al suo sviluppo emozionale (Sroufe, 2000).
Lo sviluppo psicologico individuale avviene sempre in un contesto familiare, la cui analisi in termini di relazioni e di processi comunicativi espliciti ed impliciti si rivela utile per una comprensione dinamica del bambino e del genitore.
Si accenna brevemente alla teoria dell'attaccamento perché per prima sposta l'attenzione da un funzionamento intrapsichico che si appoggia alla nutrizione (il bambino di Freud) ad un "bambino intersoggettivo" che ricerca la relazione.
La teoria dell'attaccamento ed i successivi sviluppi teorico-clinici che sostanziano ed informano il corpus teorico della psicologia dello sviluppo (si cita l'Infant Research) appaiono coerente, complesso ed organico apparato teorico-clinico che evidenzia come le condizioni ambientali e familiari possano farsi fondamenta di uno sviluppo armonico o influenzare negativamente lo sviluppo della personalità.
La relazione precoce tra care-giver e bambino è fondamentale processo diadico di riconoscimento e regolazione delle emozioni, necessario per la successiva gestione delle stesse e degli stati mentali complessi (Sroufe, 2000).
"*Secondo Bowlby (1973) ogni individuo costruisce psicologicamente dei "modelli operativi del mondo e di se stesso nel mondo con l'aiuto dei quali percepisce gli eventi, prevede il futuro e costruisce i propri programmi" (1973, pp. 259-260). Questi "Modelli Operativi Interni" (Internal Working Models) sono rappresen-*

tazioni interne di se stessi, delle proprie figure d'attaccamento, dell'ambiente e delle relazioni che li legano. Sono modelli di relazione che si sviluppano nei primi anni di vita, che si mantengono relativamente stabili nel tempo e che vengono utilizzati per rapportarsi con l'esterno" (Baldoni, 2007).

Ed ancora.

"*La facoltà di pensare agli altri tenendo conto dei loro stati mentali, cioè considerandoli come persone pensanti è stata definita da Peter Fonagy con il termine di "funzione riflessiva*" (Fonagy et al. 1991; Fonagy, Target 2001; Baldoni 2005), ma è stata descritta sul piano teorico anche diversamente, ad esempio i cognitivisti ne parlano in termini di "teoria della mente" (Baron-Cohen 1995). "*La capacità di comprendere le proprie emozioni e quelle degli altri permette lo sviluppo di una relazione e di un confronto empatici*". (Baldoni, 2007 p.10)

La psicologia dello sviluppo e la maggioranza dei modelli psicopatologici concordano dunque nel considerare fondamentali le influenze del contesto familiare nel quale la maturazione psicologica avviene.

La funzione riflessiva rientra nei costrutti che il Protocollo di Milano (2012) indica debbano essere oggetto di valutazione delle capacità genitoriali.

Nella impossibilità anche solo di citare tutti gli autori che si occupano e si sono occupati di genitori e genitorialità si riporta la metanalisi della letteratura scientifica che effettua Visentini (2006) il quale individua otto funzioni genitoriali:

- *la funzione protettiva*, definita da Brazelton e Greenspan (2001) come la presenza del genitore con il bambino, è composta da cinque dimensioni: a) presenza nella stessa casa, b) presenza che il bambino possa osservare e vedere, c) presenza che faciliti l'interazione con l'ambiente, d) presenza che interagisce con il bambino, e) presenza per la protezione fisica e per la sicurezza;
- *la funzione affettiva* viene definita da Stern (1985) come sintonizzazione affettiva, intesa come capacità di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro; tale concetto viene ripreso da Cramer (1991) che parla di coinvolgimento finalizzato ad attivare un processo sincronico fondato sulla comprensione delle necessità e dello stato d'animo del bambino;



- ***la funzione regolativa*** che può essere: a) iperattivata, con risposte intrusive che non danno tempo al bambino di segnalare i suoi bisogni o i suoi stati emotivi, b) ipoattivata quando vi è una scarsità o mancanza di risposte, c) inappropriata quando i tempi non sono in sincronia con quelli del bambino;
- ***la funzione normativa*** (Malagodi Togliatti e Ardone, 1993) consiste nella capacità del genitore di porre dei confini flessibili di regole e di setting tali da permettere al bambino e all'adolescente di fare esperienza e di creare le premesse per l'autonomia;
- ***la funzione predittiva*** riflette la competenza del genitore nel predire la tappa evolutiva successiva, in modo da poter cambiare modalità relazionale con il crescere del bambino adeguandosi alle nuove competenze acquisite da quest'ultimo;
- ***la funzione significante*** (Cramer, 1991) riguarda le attribuzioni di significato che il genitore conferisce alle richieste del bambino, permettendogli di imparare a decodificare i propri bisogni;
- ***la funzione rappresentativa e comunicativa*** consiste nella capacità del genitore di saper aggiornare le rappresentazioni del bambino (Barnes e Olson, 1985) e di saper comunicare con lui attraverso scambi di messaggi chiari e congrui (Malagodi Togliatti e Ardone, 1993);
- ***la funzione triadica*** riguarda la capacità del genitore di fare entrare il bambino nella relazione genitoriale integrata (Camerini et al., 2018).

Alla luce del fatto che si sta trattando di valutazione delle competenze genitoriali in contesti giuridici si ritiene di inserire il "criterio dell'accesso", anch'esso riportato nel Protocollo di Milano, inteso come possibilità psichica di consentire ai minori il mantenimento di una serena relazione con l'altro genitore, che sia scevra dai contenuti emotivi che riguardano il conflitto coniugale.

Si riporta tale protocollo, redatto in materia di affidamento dei figli minori in caso di separazioni, perché contiene anch'esso alcuni aspetti intrapsichici-intersoggettivi che sostengono le capacità genitoriali. In esso, vi si trovano indicazioni sulla necessità di valutare le competenze dei genitori nel:

- "comprendere e rispondere adeguatamente alle esigenze primarie del figlio (cure igieniche, alimentari, sanitarie, eccetera);
- preparare, organizzare e strutturare adeguatamente il mondo fisico del minore (aspetti ambientali) in modo da offrirgli un contesto di vita sufficientemente stimolante e protettivo;
- comprendere le necessità e gli stati emotivi del minore, rispondere opportunamente ai suoi bisogni e coinvolgerlo emotivamente negli scambi interpersonali adeguatamente alla sua età e al suo livello di maturazione psico-affettiva;
- favorire le opportunità educative e di socializzazione;
- interpretare il proprio comportamento e quello altrui in termini di ipotetici stati mentali, cioè in relazione a pensieri, affetti, desideri, bisogni e intenzioni;
- offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva del figlio, creando le premesse per la sua autonomia;
- promuovere l'evoluzione della relazione genitoriale in virtù delle tappe di sviluppo del figlio adeguandosi alle competenze acquisite e favorendo la crescita del minore;
- affrontare e gestire il conflitto con

l'altro genitore - tenendo conto delle rispettive e peculiari strutture personologiche - valutando anche la loro capacità di negoziazione;
- promuovere il ruolo dell'altro genitore favorendo la sua partecipazione alla vita del figlio, cooperando attivamente nella genitorialità (cogenitorialità/ criterio dell'accesso) e salvaguardando i legami generazionali anche con la famiglia allargata". (Protocollo di Milano, pp. 6-7)

3 - IL RUOLO DELLO PSICOLOGO TRA CLINICA E GIUSTIZIA

La psicologia ed il diritto si occupano entrambi del comportamento umano.
Citando Haward (1981), il Diritto si occupa di indicare ciò che è vietato e ciò che è lecito mentre la psicologia si prefigge di spiegare le motivazioni del comportamento e dei conflitti umani per inquadrarli e contestualizzarli in relazione a differenti variabili.
La relazione tra Psicologia e Diritto assume particolare importanza nell'ambito specifico del Diritto di Famiglia, per il quale vanno salvaguardati i diritti fondamentali dei minori e sanciti i doveri dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli.
La legge 54/2006 riconosce e tutela i diritti, i bisogni materiali e psicologici dei minori, con ampio riconoscimento del diritto a quella che viene definita bigenitorialità, ovvero il diritto-dovere di entrambi i genitori di provvedere alla cura del proprio figlio, per rispondere nel migliore dei modi ai suoi bisogni psicologici.
Qualora vi sia un minore in uno stato di pregiudizio, sia esso correlato a generali difficoltà socio-familiari e psicologico-psichiatriche dei genitori sia che si tratti di minori in contesti separativi altamente conflittuali, la Autorità Giudiziaria richiede la collaborazione dei Servizi territoriali preposti o dispone Consulenze Tecniche di Ufficio.
In estrema sintesi (vi si tornerà di seguito) sono di competenza del Tribunale Ordinario i procedimenti separativi e sulla responsabilità genitoriale qualora via sia un procedimento separativo aperto presso il medesimo tribunale ordinario, mentre sono di competenza del Tribunale per i minorenni tutti i procedimenti di affido e adottabilità e quelli sulla responsabilità.
La autorità Giudiziaria incarica lo psicologo, sia esso Dirigente nei servizi consultoriali sia esso un Consulente Tecnico di Ufficio, di effettuare valutazione delle competenze genitoriali (e del minore).
Qualora vi sia l'ipotesi di un minore vittima di abuso, maltrattamento o violenza, l'indagine disposta dalla AG ha come oggetto il minore e la sua capacità di rendere testimonianza e la Sezione penale del Tribunale Ordinario dispone Consulenze tecniche di ufficio rivolte a comprendere se il minore può essere ammesso ad incidente probatorio.
Riteniamo necessaria breve puntualizzazione: le valutazioni richieste dalla AG, seppure differiscano nelle procedure (valutazione demandata al servizio/CTU) non sono differenti nella valutazione stessa e nelle risposte che i clinici devono fornire alla AG.
È dunque compito dello psicologo, nel rispetto delle diverse linee guida redatte in materia di tutela dei minori, scegliere metodologia e strumenti per effettuare le valutazioni richieste sia che il mandato di valutazione sia al Dirigente del servizio consultoriale o di servizi di tutela minori sia che venga disposta consulenza tecnica di ufficio.

Si riportano di seguito brevi riferimenti normativi e procedurali.
Gli organi giudiziari (Procura della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni, Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario) intervengono ogni volta che ravvedono un potenziale pregiudizio nello sviluppo psicofisico di un minore, mettendo in campo strategie di tutela per lo stesso.
Il Tribunale per i minorenni è un organo specializzato istituito in ogni sede o sezione distaccata di Corte d'Appello.
Il Tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica ad esso associata, ricorrono ai servizi pubblici sociali e sanitari competenti per residenza del minore, mentre il Tribunale ordinario ricorre più spesso alla Consulenza Tecnica di Ufficio e non ha vincoli di territorialità.
Nell'immagine sotto riportata, si riassumono le diverse competenze.
In particolare, allo psicologo del Consultorio vengono richieste valutazioni psicodiagnostiche della personalità, valutazioni delle competenze genitoriali e valutazioni delle competenze genitoriali vicarianti (nonni, zii, famiglie affidatarie, eccetera),
Quando viene disposta Consulenza Tecnica di Ufficio la Autorità Giudiziaria sottopone al Consulente una serie di quesiti ai quali deve rispondere nella relazione peritale. Si accenna brevemente al fatto che è facoltà delle parti, quando sia disposta CTU, nominare CTP, che ha il compito di lavorare in scienza e coscienza, vigilando che il CTU effettui correttamente le Operazioni Peritali al fine di rispondere ai quesiti posti dalla AG.
Si rimanda alle "Buone prassi nelle CTU e nelle CTP" per quel che riguarda una descrizione esaustiva dell'articolarsi della Consulenza Tecnica di Ufficio, che nel suo essere parte di un procedimento giudiziario ha un iter procedurale (giuramento, formulazione dei quesiti, cause di incompatibilità, recusazione e sostituzione, rispetto del contraddittorio) che non riguardano la valutazione demandata al servizio pubblico.

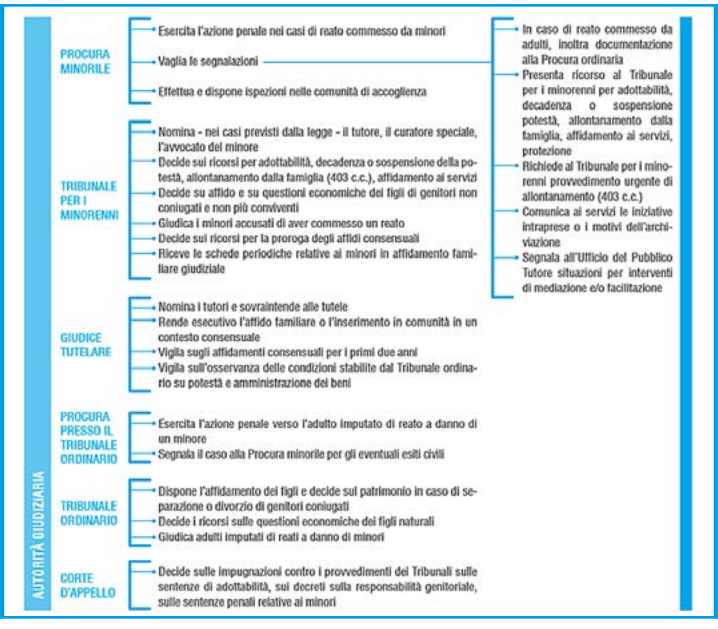

[Immagine tratta da Regione Veneto, 2008]

4 - LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE GENITORIALI

La valutazione delle competenze genitoriali è una attività di diagnosi complessa, rivolta a tre elementi (genitori, bambino/i, loro relazione) e viene richiesta/effettuata nelle situazioni/condizioni elencate di seguito:

1. "Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo" (Legge L. 4 maggio 1983, n. 184): può essere predisposto previo consenso dei genitori il collocamento temporaneo del minore presso altra famiglia o struttura più idonea a rispondere ai suoi bisogni. Possono altresì essere disposti percorsi di valutazione e sostegno alle competenze genitoriali.
2. minore "in stato di abbandono", ovvero privo di assistenza morale e materiale anche da parte della famiglia allargata (artt. 8-21 legge n. 184/1983). Vanno indagati i gravi motivi che impediscono ai genitori di occuparsi dei bisogni del minore, che va sottratto alla famiglia d'origine per garantirgli il diritto di sviluppo e di educazione all'interno di un altro nucleo familiare. Per il verificarsi di questa condizione il minore deve vivere in un ambiente che non gli offre la minima opportunità di sviluppo della personalità.
3. minore che vive con "uno o entrambi i genitori che violino più o meno gravemente i doveri parentali" o che tengano "una condotta comunque pregiudiziale per il minore (artt. 330-333 c.c.). In questo caso, anche se il comportamento del genitore influenza negativamente lo sviluppo del bambino, non deve compromettere in modo irreversibile il suo diritto di crescere ed essere educato nella propria famiglia. Questa situazione richiede intervento giudiziario ed assistenziale dei Servizi.
4. minori in contesti separativi altamente conflittuali.
5. Coppie aspiranti all'adozione.

Dunque, una valutazione psico-sociale delle competenze genitoriali in ambito giuridico avviene per valutare:

- le condizioni di rischio e di pregiudizio per la tutela del minore e l'eventuale stato di abbandono (competenza del Tribunale per i Minorenni);
- le migliori condizioni di affido dei minori in caso di separazione/divorzio (competenza del Tribunale Ordinario).

A margine di quanto appena esposto si introducono i concetti di valorizzazione delle risorse e di recuperabilità perché elementi fondanti della valutazione delle competenze genitoriali, che viene dunque ad essere analisi delle criticità e delle possibili risorse: vi si tornerà di seguito.

Nel tempo si sono verificati diversi cambiamenti normativi a livello nazionale (Legge n. 149/2001 e Legge n. 54/2006) ed europeo (R.E. del 01/03/2005) i quali, con l'obiettivo di tutelare il minore, hanno rivolto la loro attenzione alla valutazione e alla promozione delle competenze genitoriali.

Si ritiene che la valutazione delle competenze genitoriali debba essere comprensiva di aspetti psicologici, sociali, economici e legali sia dei genitori che della famiglia di origine e allargata e possa prevedere un lavoro integrato di figure professionali di diversa formazione (generalmente psicologo, assistente sociale, educatore).

I principali rischi della assenza di confronto multi-professionale possono essere autoreferenzialità e interventi frammentati.

Qualora il professionista sia chiamato "in



prima persona", in qualità di Consulente Tecnico di ufficio, è importante mantenere un respiro multidisciplinare nel proprio spazio mentale ed operativo.
Affinché il processo di valutazione delle competenze genitoriali possa rappresentare l'avvio di un processo di recupero di risorse e non l'espressione di un giudizio, è necessario che tutti gli attori coinvolti (singoli operatori e famiglia) inizino dall'interrogarsi insieme (Serbati, 2014).
Tale valutazione, avendo come obiettivo la tutela del minore ed il suo diritto a beneficiare della relazione con i genitori, non può essere fotografia statica ma deve divenire fotogramma di un processo dinamico che abbia come obiettivo quello di valutare la recuperabilità e valorizzare le risorse parentali.
E ancora.
La valutazione delle competenze genitoriali, oltre a non poter essere intesa come mera "conta quantitativa" di abilità su una check list, non deve mai porsi, anche nel contesto psico-giuridico, in un'ottica di imputabilità.
Anche quando si rendono necessarie misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale le stesse, nel diritto civile minorile, sono concepite come dispositivi di protezione del minorenne in difficoltà e non come sanzione per il genitore (Long, 2015).
L'adozione di un tale modello multidimensionale trova giustificazione anche nella volontà e necessità di superare una visione centrata unicamente sulle disfunzioni interne alla famiglia e sulla macro-distinzione delle famiglie in "problematiche" e "non problematiche" a favore di un investimento sulla recuperabilità delle capacità di parenting (Regione Emilia-Romagna, 2020).
Molteplici studi mostrano infatti che

le persone possono affrontare le situazioni critiche che incontrano se aiutate a comprendere quel che sta loro accadendo, a potenziare le proprie risorse e a ridurre i fattori di rischio, ciascuno in base al proprio contesto socioculturale di appartenenza.
Dunque la genitorialità è una funzione processuale composita (Fava Viziello, 2003) e quando si parla di competenze genitoriali si è generalmente concordi nel ritenere che un genitore che svolge le proprie funzioni in modo adeguato sia quello che mostra verso i figli un comportamento che integri calore, controllo e stimolazione allo sviluppo e all'autonomia e che tale integrazione sia ritagliata sui bisogni del minore, adattandosi ad essi nella loro evoluzione temporale in modo responsivo e dinamico (Colombari, 2009).
La valutazione deve pertanto essere un processo progressivo di conoscenza (Di Blasio, 2005) che proceda per cerchi concentrici: dall'individuo alle sue relazioni, all'ambiente prossimale a quello distale, in cui si ricercano i significati dei comportamenti disadattivi per promuoverne il superamento, laddove possibile.
Deve altresì tenere conto delle interazioni reali e rappresentative fra genitori e figlio (con le sue specificità e problematiche), delle storie personali dei genitori, della loro storia come figli e della loro struttura di personalità; deve inoltre tenere conto della storia di coppia, del rapporto con le famiglie di origine, dello stile di funzionamento e delle risorse presenti in quest'ultimo.
Le linee guida condivise mettono in luce la necessità di una diagnosi dinamica che offra una valutazione delle risposte agli input di cambiamento, utile alla formulazione di una prognosi sulla recuperabilità genitoriale: con il temine "recuperabilità delle competenze genitoriali" si intende la possibilità che i genitori, o uno di essi, ri-acquisiscano delle capacità/condizioni che li rendano in grado di essere sufficientemente affidabili nel prendersi cura in modo sostanzialmente adeguato del/i figlio/i, essendo capaci di comprendere (sensibilità) e rispondere (responsività) ai suoi bisogni affettivi, educativi e di cura in una visione prospettica che tenga conto del mutare delle sue esigenze con il passare degli anni.
Il concetto di recuperabilità genitoriale, seppure inquadrato in una cornice giudiziaria, mantiene una forte impronta clinica e si distingue dalla valutazione delle capacità genitoriali in quanto "processo di presa in carico complesso, attorno ad un nucleo psicologico, per capire se i genitori possono cambiare e alla fine accettare di essere curati" (Ghezzi, 2012 p.132).

Per quel che concerne l'espletamento della valutazione, riteniamo ancora una volta doveroso sottolineare che ciascun clinico deve operare nella autonomia concettuale esito della formazione e dell'impianto teorico clinico che informa la propria pratica professionale e nel rispetto del codice deontologico.
Le buone prassi prevedono che vengano effettuati colloqui clinici individuali con ciascun genitore, colloqui congiunti con la coppia genitoriale, osservazione della qualità della interazione tra genitori e figli, valutazione psicodiagnostica dei minori, colloqui con le famiglie di origine e valutazione delle stesse qualora si stiano valutando le funzioni vicarianti.
Alla valutazione clinica effettuata attraverso i colloqui si può affiancare la valutazione con strumenti standardizzati: si utilizzano in genere questionari di personalità, test proiettivi e questionari sulle competenze genitoriali.

Si riportano alcune griglie/modelli di valutazione selezionati da questo gruppo di lavoro nella vasta letteratura.
Le aree che devono essere approfondite per valutare le criticità presenti nei genitori e le loro eventuali risorse sono:

- storia personale di ciascun genitore;
- rapporto di coppia;
- decisione di avere figli;
- relazione con la propria famiglia d'origine;
- relazione con ciascun figlio;
- caratteristiche dei minori e percezione che hanno dei genitori;
- contesto sociale;
- eventi accidentali.

I fattori significativi per poter formulare una prognosi sulla recuperabilità sono:

- presenza/assenza nei genitori di eventuali esperienze traumatiche specifiche e livello di elaborazione/risoluzione delle stesse;
- qualità della relazione stabilita con i figli;
- capacità di rileggere criticamente la relazione con il figlio e riconoscimento dei propri limiti ed errori;
- assunzione di un atteggiamento autenticamente riparativo;
- disponibilità a farsi aiutare;
- disponibilità a far aiutare il figlio;
- presenza di una seppur parziale motivazione al cambiamento/atteggiamento nei confronti dei servizi e degli operatori.

Devono altresì essere valutati:

- la capacità di adesione alla realtà,
- il riconoscimento dei propri bisogni e delle proprie fragilità,
- la capacità di coping sociale cioè di chiedere ed utilizzare l'aiuto giunto dall'esterno,
- il livello di stabilità emotiva,
- la capacità di controllo degli impulsi,
- la capacità di riconoscere l'altro e i suoi bisogni,
- la capacità di rispondere alle richieste di conforto ed aiuto e di riconoscere e rispondere alle esigenze di cura e di contenimento del figlio,
- la capacità di adattarsi alle reti sociali.

Ed ancora.
Per la valutazione delle competenze genitoriali è utile indagare il funzionamento dei genitori, tenendo conto di diversi fattori e della loro interazione:

- fattori individuali
- fattori familiari e sociali (coppia, bambino, fratelli/sorelle, amici, lavoro, famiglia allargata)
- fattori della società e dell'ambiente (salute, servizi, condizioni economiche e familiari).

Il principale strumento di indagine/valutazione è il colloquio, organizzato in modo tale da consentire allo psicologo di individuare il funzionamento familiare e genitoriale.
Durante il colloquio dovrebbero essere affrontate diverse tematiche: definizione del contesto valutativo (genitori e minori); raccolta dei dati anamnestici (genitori e coppia); valutazione dell'adattamento al ruolo di genitore; valutazione della qualità delle relazioni; valutazione della socialità (interazione con il mondo esterno); valutazione degli aspetti prognostici dell'intervento terapeutico (potenzialità di cambiamento).
A margine degli spunti appena forniti, si riporta una tabella che riassume alcuni dei concetti esposti:

Sezioni	Funzioni Generali	Funzioni Specifiche	Parenting (Visentini 2006)	Parenting (Bornstein 1995)
Supporto sociale e capacità organizzativa	· Comprensione delle esigenze di base del figlio e capacità di chiedere un aiuto all'esterno; · supporto allo sviluppo cognitivo, all'apprendimento sociale e scolastico; · capacità di promuovere, accompagnare e sostenere i processi di sviluppo, di socializzazione e di adattamento all'ambiente esterno (*coping*).	· Supporto dello sviluppo cognitivo e delle abilità di apprendimento scolastico e sociale · Supervisione e disciplina del comportamento sociale · Capacità di individuazione delle strutture esterne alla famiglia necessarie per l'equilibrio adattivo del bambino ed intermediazione supportiva · Organizzazione e non esposizione del bambino ad eventi ambientali sfavorevoli	Funzione normativa, funzione protettiva	*Social, material, didactic caregiving*
Protezione	· Sicurezza del figlio nell'ambiente famigliare, scolastico e sociale; intermediazione supportiva nei rapporti fra bambino ed ambiente esterno.	· Controllo · Rispetto ed attenzione nei confronti dell'intimità e della sfera comportamentale e sessuale · Flessibilità nella gestione delle responsabilità riguardanti la cura e la guida del figlio · Esposizione alla violenza fisica/ psicologica (diretta o assistita)	Funzione protettiva, funzione predittiva, funzione significante, funzione triadica	*Social, material caregiving*
Calore ed empatia	Riconoscimento dei bisogni emotivo/affettivi del figlio ed accoglimento-contenimento delle sue richieste; accudimento.	· Incoraggiamento di fronte alle difficoltà/ frustrazioni e comunicazione della propria accettazione · Accoglimento e contenimento delle richieste · Supporto e scambio emotivo, accudimento · punizioni e frustrazioni	Funzione affettiva, funzione regolativa, funzione significante, funzione rappresentativa e comunicativa, funzione triadica	*Nurturant, social caregiving*

Al termine della valutazione, effettuata secondo i criteri di cui si è fornita breve indicazione, si ottiene una sintesi delle modalità di interazione di quel nucleo familiare e si dovrebbe essere in grado di stabilire se la famiglia vive una crisi momentanea o se invece ci si trova di fronte a modalità disfunzionali stabili e stabilizzate.
La sintesi diagnostica diviene strumento per valutare se vi sia una prognosi positiva e la situazione necessiti dunque di un intervento volto a ripristinare e sostenere una condizione di possibile benessere o se vi siano criticità che si correlano ad una prognosi negativa e dunque si debba procedere con interventi di allontanamento del minore.

Soddisfare una richiesta di valutazione genitoriale non significa confrontare lo stile di funzionamento genitoriale di un individuo con standard generali, bensì descrivere quello specifico stile di funzionamento genitoriale, il ruolo di quel genitore nell'accudimento e cura di quel figlio, in quel contesto ed in quella fase evolutiva.
Si è più volte fatto riferimento alla valutazione come processo dinamico volto ad evidenziare criticità e risorse dei genitori e del nucleo familiare: riteniamo di terminare questo paragrafo riportando una tabella che riassume quelli che sono i principali fattori di protezione e di rischio che vanno tenuti in mente al fine di effettuare valutazioni accurate.

FATTORI DI RISCHIO	
1. Fattori dell'infanzia	· Nascita prematura, anomalie alla nascita, basso peso alla nascita, esposizione a tossine dell'utero · Difficile temperamento (Es. irritabilità, ansia ritiro sociale nella prima infanzia) · Disabilità fisica, cognitiva o psicologica · Malattie croniche · Storia di traumi infantili · Separazione prematura dal *caregiving* primario · Gruppo dei pari antisociale · Età (i bambini più piccoli sono maggiormente a rischio di abusi fisici) · Manifestazione dei problemi comportamentali (es… aggressione, deficit attentivi) · Fattori specifici per il rischio di abuso sessuale: genere femminile, aver vissuto senza il padre biologico o con un padre adottivo, assenza di relazioni coi genitori, madre che lavora fuori casa, età maggiore, disabilità dello sviluppo
2. Fattori famigliari/ di nascita	· Un modello di comportamento abusivo e/o negligente, precedenti rapporti di maltrattamento, uso di disciplina fisica. · Caratteristiche personali (es mancanza di fiducia *locus of control* esterno, sentimenti di insicurezza, limitata capacità di empatia/senso di colpa/ rimorso, alta concentrazione su sé stessi, comportamento ostile e critico, tendenza al controllo, irritabilità cronica o stato emotivo negativo

2. Fattori famigliari/di nascita	· Ritardi cognitivi o ritardi mentali che si manifestano in alterati giudizi e capacità di *problem solving*, limitate abilità comunicative, limitata capacità genitoriale, difficoltà nell'apprendimento, alterate capacità di lettura e comprensione) · Malattie mentali o psicopatologiche (es depressione, ansia psicoticismo) · Esposizione a numerosi traumi, specialmente traumi interpersonali · Malattia cronica fisica · Mancanza di controllo degli impulsi, storia di aggressività/violenza, temperamento caratterizzato da eccessi di violenza · Bassa tolleranza allo stress e alle frustrazioni · Difficoltà a regolare le emozioni · Isolamento sociale, mancanza di supporto · Mancanza di coinvolgimento nella comunità o attività religiose · Alto livello di stress · Abuso di sostanze – incremento del rischio se concomitante a malattia mentale · Comportamento criminale · Violenze domestiche, relazioni ad alta conflittualità, separazioni/divorzi ad alta conflittualità · Basso livello di educazione · Rifiuto dei problemi (es malattia mentale) o della necessità di trattamento · Età giovanile- adolescenza · Storia di abusi nell'infanzia · Attaccamento insicuro nei confronti dei propri genitori · Struttura familiare-un solo genitore non supportivo ed un alto numero di figli · Gravidanza indesiderata · Tendenza ad usare punizioni fisiche ed a punire i figli frequentemente per trasgressioni morali · Povera interazione genitori-figli, basso calore e coinvolgimento dei genitori, alienazione parentale, atteggiamenti di rigetto, insensibilità al figlio, inversione di ruolo, capro espiatorio nel bambino · Atteggiamento negativo e attribuzioni negative al comportamento dei figli · Errate conoscenze ed aspettative sullo sviluppo dei figli · Difficoltà a leggere e rispondere ai bisogni dei figli · Caratteristiche dei genitori con mancata azione protettiva comprendono: la passività, impotenza, disperazione, l'accettazione passiva di un abuso e la collusione
3. Fattori sociali e di sviluppo	· Povertà, basso status socio-economico, famiglia numerosa · Eventi stressanti di vita · Mancanza di accesso alle risorse (es. cure mediche, assistenza pediatrica, servizi sociali) · Essere senza lavoro

3. Fattori sociali e di sviluppo	· Essere senza dimora · Esposizione al razzismo e discriminazioni · Bassa scolarità · Vicini di casa pericolosi/violenti · Sociale accettazione della violenza · Credenze politiche o religiose che sostengono la non interferenza nelle famiglie · Un ambiente domestico pericoloso (es finestre aperte, oggetti appuntiti o tossine alla porta dei bambini, accessori correlati, pistole o armi, rischi d'incendio e prese elettriche scoperte).
FATTORI PROTETTIVI	
4. Fattori dell'infanzia	· Buona salute e buono sviluppo · Intelligenza superiore alla media · Hobby e interessi · Buone relazioni coi pari · Temperamento facile · Disposizioni positive · Stile di *coping* attivo · Autostima positiva · Buone abilità sociali, capacità di creare buone relazioni · *Locus of control* interno · Capacità di controllare sentimenti e comportamenti · Attribuzione esterna della colpa relative al maltrattamento · Spiritualità, coinvolgimento religioso · Bilanciamento tra il chiedere aiuto e la autonomia
5. Fattori familiari/di nascita	· Stabilità emotiva · Attaccamento sicuro con il bambino, relazione positiva genitore-bambino · Abilità di leggere i sentimenti e i bisogni del bambino senza distorsioni · Riconciliazione con il genitore abusante · Consapevolezza relative all'influenza della propria infanzia difficile · Relazioni supportive nell'infanzia · Supporto sociale (es amici, membri della famiglia, membri della famiglia-estesa) · Regole date in casa ed adeguato controllo e monitoraggio del bambino · Relazioni stabili con i propri genitori · Modelli genitoriali positivi · Aspettative famigliari su comportamenti pro-sociali · Alta educazione dei genitori

5. Fattori familiari/di nascita	· *Insight* (es. riconoscimento dei problemi genitoriali e dei sintomi psichiatrici, la capacità di riconoscere gli effetti di abuso o negligenza su di sé) · Comportamento di ricerca di aiuto, come ad esempio l'aderenza ai regimi di trattamento raccomandati · Riconoscere gli effetti della malattia mentale dei genitori sul bambino
6. Fattori sociali e di sviluppo	· Accesso alle cure mediche ed ai servizi sociali · Stabile occupazione dei genitori · Alloggio adeguato · Partecipazione della famiglia ad una fede religiosa o l'identificazione con un gruppo culturale · Buona scuola · Adulti di supporto al di fuori della famiglia che servono come modelli di comportamento o mentori

In ultimo, si accenna brevemente ad un ulteriore ambito in cui lo psicologo è chiamato ad effettuare valutazione delle capacità genitoriali che è quello delle coppie aspiranti all'adozione.

L'ambito in cui la famiglia adottiva si muove dal suo nascere, nel suo evolversi e ancor prima nel momento stesso in cui la coppia decide di aprirsi all'esperienza dell'adozione è un ambito molto complesso. L'adozione dà luogo a un sistema familiare esteso costituito da molti sistemi familiari di cui i due principali sono la famiglia dei genitori di nascita e la famiglia nella quale il bambino è collocato.

"La valutazione del nucleo familiare è un'operazione complessa e importante perché se ben svolta consente di impostare il lavoro in modo corretto, economico ed efficace, svolgendo una fondamentale azione preventiva" (Chistolini, 2016)

Lo psicologo deve possedere una specifica formazione sul tema dell'adozione in termini di impianto teorico specialistico, di diagnosi e di intervento e possedere altresì profonda comprensione del ruolo del trauma, della perdita e delle dinamiche dell'adozione per i bambini e i loro genitori.

È dunque necessario che il sistema dei servizi e degli specialisti nella valutazione dei fattori di rischio e di protezione della riuscita adottiva prestino attenzione alla preparazione e alla valutazione dei candidati all'adozione, alla valutazione e preparazione del minore, all'abbinamento, alle informazioni che vengono fornite ai genitori sulle caratteristiche e sulla storia del bambino in modo da renderli consapevoli di chi andranno ad accogliere e al sostegno post adottivo in termini di precocità, durata, competenza ed accessibilità.

La coppia aspirante all'adozione deve fare specifica richiesta di avvio istruttoria presso il Tribunale per i Minorenni, che a sua volta coinvolgerà il Consultorio Familiare delle Aree Vaste, competente per territorio.

In base alla nuova modalità procedurale del 13/04/2017, stabilita dal Tribunale per i Minorenni delle Marche, in vigore dal 1/10/2017, la coppia dichiara la propria disponibilità all'adozione solo successivamente alla conclusione dei percorsi di informazione, formazione e indagine psico-sociale.

Quando il servizio consultoriale riceve formale mandato da parte dell'autorità

giudiziaria, inizia l'iter di valutazioni (sociale e psicologica) a conclusione del quale la coppia può presentare la domanda di disponibilità all'autorità giudiziaria.
Successivamente al primo incontro informativo/formativo, l'equipe minima (assistente sociale e psicologo) effettua valutazione psicologica e sociale.

La valutazione dello psicologo verte su 4 macroaree[3]:

1. Aspetti intrapsichici e dinamiche interpersonali
2. Motivazione all'adozione
3. Genitorialità
4. Bambino

1. Aspetti intrapsichici e dinamiche interpersonali

- **Evoluzione individuale**
- l'attuale immagine di Sè, consapevolezza delle proprie caratteristiche e attitudini personali (punti di forza/ debolezza) ed il progettarsi come genitori;
- dati sulla personalità ed eventuali psicopatologie solo se significative;
- esperienze ed eventi personali positivi e negativi
- capacità di contatto, comunicazione e rielaborazione dei propri stati emotivi e vissuti
- capacità di adattamento ai mutamenti e alle nuove situazioni, capacità di far fronte ad eventi stressanti (cambiamenti, lutti, perdite, separazioni, etc.)

- **Dinamiche familiari**
- vissuti relazionali verso i familiari significativi.
- livello di individuazione-differenziazione con la famiglia di origine.
- capacità di stabilire relazioni di attaccamento stabili e sicure
- capacità di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà
- aspettative della famiglia di origine sull'adozione.
- **Dinamiche di coppia**
- eventi significativi della costruzione del legame di coppia
- vissuti e capacità di condivisione rielaborazione degli stessi rispetto agli eventi significativi della storia di coppia
- caratteristiche della relazione di coppia (se ad esempio è complementare o simmetrica), ruoli, capacità di ascolto comunicazione, gestione del conflitto di coppia, capacità di chiedere aiuto e di sostenersi reciprocamente, etc.
- rete macro-relazionale sulla coppia e quindi verificare nell'area sociale ed amicale lo stile di vita come indicatore del modo di relazionarsi con "l'altro", il "diverso da sé".

2. Motivazione all'adozione

- **Significato dell'adozione e aspettative**
- consapevolezza e motivazione all'adozione: consapevolezza che il bambino ha sempre una storia problematica, e che ha dei genitori naturali che non hanno potuto fare i genitori; differenza tra genitorialità biologica e adottiva etc.
- Verificare il livello di consapevolezza dei propri bisogni e del riconoscimento delle diversità nell'ambito della coppia (tempi, intensità e modi di desiderare il bambino)
- Verificare la capacità di comprensione della coppia della propria situazione

3 Si riporta griglia valutativa in uso nei Servizi territoriali locali, parte integrante del Protocollo operativo in materia di adozione di cui al DGR. 2712/99 e in ottemperanza alla Delibera Regionale n°202 del 1998 che assegna al Consultorio gli adempimenti in materia di adozione.

emozionale, relazionale e familiare in questo momento significativo (per discriminare eventuali atteggiamenti di fuga, compensazione, etc).
- verificare la capacità individuale e di coppia di portare avanti un progetto di adozione in cui i bisogni del bambino adottato ha priorità su quelli degli adottanti
- verificare la capacità di farsi carico delle incertezze insite nell'adozione (rischio giuridico, tempi di attesa, ricerca delle origini)

- **Elaborazione della sterilità/difficoltà procreativa, individuale o di coppia:**

- approfondire il vissuto individuale e di coppia di fronte all'impossibilità di avere un bambino naturale e come questo influisce sulla scelta adottiva; eventuali fecondazioni assistite, etc.
- verificare l'elaborazione del lutto della mancanza di un figlio naturale.
- verificare il collegamento tra l'elaborazione della sterilità e la scelta adottiva

- **Elaborazione di un eventuale lutto e/o aborto:**

- approfondire i vissuti riguardo a un lutto reale significativo o ad un aborto e se/come questi abbiano influenzato la scelta adottiva.

- **Presenza di figli naturali e/ o adottati:**

- presenza di figli con problemi e/o handicap.
- verificare le relazioni con gli altri figli e le aspettative riguardo a questi
- verificare le fantasie sulle relazioni tra il figlio adottato e gli altri figli
- verificare l'atteggiamento dei figli nei confronti dell'adozione
- verificare la motivazione ad una nuova adozione (nel caso di una precedente).

3. Genitorialità

- **Riconoscimento e rispetto dell'identità del bambino da adottare**

- verificare la capacità di riconoscimento dell'identità del bambino come propria e non come strumento dei bisogni di coppia.

- **Risorse della coppia e possibilità di chiedere e di trovare aiuto nella comunità e nei servizi:**

- verificare la capacità, la motivazione e gli strumenti della coppia a cercare del sostegno per risolvere eventuali problemi con il bambino
- verificare le capacità educative anche di fronte a comportamenti problematici
- verificare la capacità di gestione e di cercare aiuto al momento della rivelazione al bambino sulle sue origini

- **Idoneità affettiva:**

- mentalizzazione e riconoscimento dei bisogni del bambino da adottare
- capacità educative che evitino la ripetizione di modelli relazionali inadeguati, capacità di comprendere i bisogni infantili (quelli di carattere generale e quelli legati all'abbandono)

- **Flessibilità nell'organizzazione di vita e di coppia**

- verificare la consapevolezza e la capacità di cambiamenti necessari nell'organizzazione di vita e di coppia (es. negli orari, nella gestione del tempo libero, nella vita coniugale, etc.)
- esperienze personali con altri minori e/o conoscenza degli stadi evolutivi
- valutazione delle esperienze educative con altri minori e verifica della conoscenza sommaria degli stadi evolutivi del bambino
- capacità di gestire i bisogni legati all'identità del bambino adottato, alla rivelazione della sua adozione e della sua storia personale

4. Il bambino

- **Verifica delle fantasie e delle aspettative sul bambino da adottare e**

capacità di avere aspettative realistiche e flessibili

- **Analisi dei vissuti emotivi sulla storia del bambino e suoi genitori biologici**

(retroterra razziale e culturale della famiglia, stereotipi, i pregiudizi culturali, etc., della coppia e della propria famiglia di origine, capacità educative che facilitino il processo di integrazione del minore, etc.)

- **Capacità di accettare l'incertezza legata alla non conoscenza di buona parte della storia pregressa**

- **Capacità di accettare le differenze rispetto la famiglia di origine**

- **Disponibilità all'affido e valutazione delle conoscenze sulle differenze tra l'affido ed adozione ed affido a rischio giuridico.**

A corollario di quanto sopra esposto sulla importanza di effettuare la valutazione attraverso il lavoro di un'equipe multidisciplinare, si accenna brevemente ai contributi dell'Assistente Sociale e dell'Educatore, ognuno per le proprie specifiche competenze.

- L'indagine socio-familiare dell'Assistente Sociale

L'indagine sociale dell'AS viene generalmente richiesta all'assistente sociale che opera all'interno del consultorio ed è volta a verificare le condizioni sociali e ambientali in cui vive il minore. Tale indagine consta degli elementi raccolti nel corso di colloqui e osservazioni dirette dell'ambito familiare e sociale del nucleo familiare e ha fra i suoi obiettivi principali comprendere come tale nucleo si collochi all'interno del proprio ambiente di riferimento e quali siano le criticità su cui poter intervenire. (Ordine AS Lombardia, 2017)
L'indagine procede attraverso l'esplorazione di aree diverse: condizioni ambientali e contestuali che possono modulare risorse e vulnerabilità, compresa l'abitazione intesa come luogo di vita; contesto sociale e relazionale; storia di vita del bambino e del suo nucleo familiare (individuale, di coppia, della famiglia); rapporti familiari (genitori, fratelli e sorelle, nonni); condizioni di salute; situazione lavorativa ed economica; posizione giudiziaria; eventuali dipendenze; relazione con i Servizi. (Prizzon, 2006; Regione Emilia-Romagna, 2020)

- Il contributo dell'Educatore

L'intervento educativo avviene nel contesto domiciliare del minore ed "entra" dunque nella vita privata familiare. L'operatore accede ad un vertice osservativo che lo porta a contatto con la quotidianità e l'intimità dei soggetti e ciò rappresenta una fonte di informazioni molto preziosa ma contemporaneamente anche un'area molto delicata che richiede grande sensibilità e flessibilità, ma anche disponibilità e apertura da parte della famiglia. La raccolta delle informazioni avviene "in presa diretta" e riguarda elementi descrittivi relativi alle dinamiche familiari e all'ambiente circostante. Ciò permette di comporre un quadro conoscitivo il più possibile completo, ricco e articolato da integrare con le valutazioni degli altri operatori. (Regione Emilia-Romagna, 2020)

CONCLUSIONI

Il gruppo di lavoro è stato animato da molteplici riflessioni provenienti dai differenti bagagli formativi ed esperienziali

dei suoi partecipanti. La collaborazione e la discussione continua fra colleghi con diverse competenze ha rafforzato la convinzione che, anche in ambito giuridico, lo psicologo necessiti di costante confronto professionale. Il presente lavoro non può che essere una sintesi limitata di quanto emerso dal proficuo dibattito del gruppo, proponendosi come un contributo parziale alla definizione del tema "Valutazione delle competenze genitoriali" che possa contemporaneamente inserirsi nel bagaglio di conoscenze dei colleghi interessati e rappresentare spunto per ulteriori approfondimenti.

Desideriamo concludere con quello che consideriamo un importante cambiamento di paradigma da promuovere nella psicologia giuridica, attraverso:

- l'abbandono della prospettiva di valutazione e di giudizio verso uno scenario di aiuto ad individui che agiscono sofferenze;
- la spinta per un passaggio da un ascolto "sospettoso" che muove da rischiose fantasie onnipotenti degli stessi sistemi di valutazione (sia sanitari che giudiziari che socio / assistenziali), ad un ascolto rispettoso dell'individuo e che consideri la complessità delle variabili e dei livelli coinvolti nel processo;
- il suggerimento di considerare l'intervento tecnico, oltre che come un processo volto al raggiungimento di finalità meramente valutative, anche come un movimento diretto verso l'acquisizione di maggiori consapevolezze utili ai soggetti/coppie e famiglie nella loro vita di relazione.

Vorremmo contribuire ad alimentare una visione della psicologia giuridica animata da un tenace "principio speranza" e, insieme, da un radicale rispetto dell'Altro. Nessi e paradigmi chiari, anche se si tratta di toccare piani diversi sapendo che, in ogni caso, questi paradigmi integrati passano per mediazioni complesse.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Camerini G., Di Cori R., Sabatello U., Sergio G. (a cura di, 2018). ***Manuale psicoforense dell'età evolutiva***, Giuffrè Editore

Chistolini M. (2016). ***La famiglia adottiva – Come accompagnarla e sostenerla***, Franco Angeli Editore, Milano

Baldoni F. (2005). ***Aggressività, comportamento antisociale e attaccamento*** in (a cura di) Crocetti G., Galassi D. Bulli Marionette. ***Bullismi nella cultura del disagio impossibile***. Pendragon, Bologna

Baldoni F. (2007). ***Modelli operativi interni e relazioni di attaccamento in preadolescenza*** in (a cura di) Crocetti G., Agosta R. ***Preadolescenza. Il bambino caduto dalle fiabe. Teoria della clinica e prassi psicoterapeutica***. Pendragon, Bologna

Barnes H., Olson D. (1985). ***Parent adolescent communication and the circumplex model***. Child Development, 56:438-447

Bateman A, Fonagy P. (2006). ***Il trattamento basato sulla mentalizzazione***, Cortina Editore, Milano

Bion W.R. (1992) ***Cogitations.*** (trad. it 1996) ***Pensieri***. Armando Editore, Roma

Bowlby J. (1973). ***Attaccamento e perdita, Vol. 2: La separazione dalla madre***. Boringhieri, Torino (trad It. 1975)

Brazelton B., Greenspan S. (2001). ***I bisogni irrinunciabili dei bambini***, Cortina Editore, Milano

Colombari M. (2009). ***Linee guida per gli psicologi per la valutazione della genitorialità. Scheda di presentazione del pro-***

getto. In (a cura di) Calciolari A., Soavi G. (2009). *Bambini da proteggere anche in famiglia - Il compito delle istituzioni e dei servizi*. Quaderno n. 19 Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza Regione Emilia Romagna.

Cramer, G.B., Brazelton T.B. (1991). *Il primo legame*, Frassinelli, Milano

Di Blasio P. (2005). *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Unicopli, Milano

Fava Vizziello G. (2003). *Psicopatologia dello sviluppo*, Il Mulino, Bologna



Haward L.R.C. (1981). *Forensic Psychology*, Bastford Academic and Educational, London

Langer J. (1973). *Teorie dello sviluppo mentale*, Giunti Barbera

Leontjev A.N. (1976). *Problemi dello sviluppo psichico*, Editori Riuniti

Long J. (2015). *La valutazione delle competenze genitoriali: spunti di riflessione tratti dalla casistica giudiziaria italiana ed europea sulle famiglie migranti*. AM Rivista della Società italiana di antropologia medica, 39-40:169-186

Fonagy P., Steele H., Moran G.S., Steele M., Higgitt A. (1991). *The capacity for understanding mental states: the reflective self in parent and child and its significance for security of attachment*. Infant Mental Health Journal, 13:200-217

Fonagy P., Target M. (2001). *Attaccamento e funzione riflessiva*. Raffaello Cortina, Milano

Ghezzi D. (2012) *La valutazione della recuperabilità genitoriale: una via per la cura dei genitori maltrattanti* in Minori-Giustizia, 1:129-140

Malagodi Togliatti R., Ardone R. (1993). *Adolescenti e genitori. Una relazione affettiva tra potenzialità e rischi*, La Nuova Italia Scientifica, Roma

Ordine Assistenti Sociali Lombardia. (2017). *Riflessioni sul ruolo dell'Assistente Sociale nei servizi di tutela minori*. Quaderno OAS Lombardia, 3/2017

Prizzon C. (2006). *Assessment e qualità dell'azione professionale dell'assistente sociale* in *La valutazione nel servizio sociale – Proposte e strumenti per la qualità dell'intervento professionale* (a cura di Campanini A.). Carocci Faber, Roma.

Protocollo di Milano (2012). *Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi*.

Regione Emilia Romagna - Direzione generale Cura della persona, salute e welfare (coordinamento Cheli M., Pedroni M.). (2020). *Valutazione e recuperabilità del danno evolutivo e delle competenze genitoriali nel maltrattamento dell'infanzia e adolescenza - raccomandazioni per gli operatori*. Collana Maltrattamento e abuso sul minore - I quaderni del professionista.

Regione Veneto. (2008). *Linee Guida per i Servizi Sociali e Sociosanitari – La cura e la segnalazione – Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritttti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*. Quaderni 1/08

Serbati S. (2014). *Famiglie vulnerabili: un'esperienza di «educativa domiciliare»*. Rivista Italiana di Educazione Familiare, 1:5-20

Sroufe L.A. (2000). *Lo sviluppo delle emozioni*, Cortina Editore, Milano

Stern D.N. (1985). *The Interpersonal World of the Infant*, (trad.It. 1987) *Il mondo Interpersonale del Bambino*, Bollati Boringhieri, Torino

Visentini G. (2006), *Definizione e funzioni della genitorialità*, in http://www.genitorialità.it.

Zavattini G.C. (1999). *Universo del corpo*, Treccani

Il Consulente Tecnico di Parte, la stesura della relazione peritale e il limite della continenza

Sabrina Tosi
Psicologa, psicoterapeuta e didatta IEFCOSTRE, ctu e perito per il Tribunale Ordinario di Macerata e per i Minorenni delle Marche, Docente Master in psicologia Giuridica CENTRO STUDI SISTEMICA

Paolo Maria Storani
Avvocato civilista e penalista, giudice disciplinare, dedito in particolare alla materia della responsabilità civile. È vicedirettore e portavoce della rivista "Studio Cataldi" ed è autore delle rubriche: "Posta e Risposta", "Diritti e Parole", "MediaEvo", "Law In Action"

Quali sono i principi a cui si ispira il Consulente Tecnico di Parte? Quali limiti non deve travalicare nell'espletamento del suo incarico? Quali sono le conseguenze e i rischi potenziali nel non conoscere tali limiti? Qual è il linguaggio che permette al CTP di non travalicare il limite della continenza nella redazione delle note tecniche di parte in relazione al lavoro del Ctu?
Su questi interrogativi si struttura la trama del discorso che segue, nato in una dimensione dialogica tra gli autori e solo successivamente ricomposto nella seguente trattazione che si pone l'obiettivo di percorrere tali interrogativi aprendo uno spazio di dialogo. Le seguenti riflessioni non intendono quindi concludere un pensiero o dare delle risposte, ma aprire successivi studi, confronti e approfondimenti futuri in una dimensione multidisciplinare.
La figura del Consulente Tecnico di Parte dal punto di vista della disciplina appare una figura meno matura rispetto a quella del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) in quanto non disciplinata in maniera così specifica, se si eccettui la scarna indicazione contemplata nell'art. 87 c.p.c.. In particolare con la riforma del 2009[1] la disciplina del CTU diventa più puntuale definendo, tra i tanti aspetti, la triplice scansione di termini: il termine per la presentazione della bozza dell'elaborato

1 La Legge 69/2009 ha introdotto significative modifiche alla nomina del CTU (consulente tecnico d'ufficio) e alle modalità di espletamento della relazione tecnica peritale.

peritale da parte del CTU; il termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del CTP, nel caso in cui il suo parere si discosti da quello del CTU, o ***brevi*** note di supporto nel caso in cui concordi con le sue conclusioni; e infine il termine per la risposta alle note tecniche di parte e per il deposito dell'elaborato peritale sempre da parte del CTU. La definizione della triplice scansione di termini, se da un lato definisce con più precisione i termini dell'operato dell'ausiliare del giudice, dall'altro coinvolge, riconosce e dà voce ufficialmente alla figura del CTP.

Mentre precedentemente a tale riforma il CTU operava tendenzialmente in piena autonomia, la modifica in particolare dell'art. 195 c.p.c. per effetto della legge 69/2009 vincola il suo operato non solo ai tre termini ma lo sottopone alla critica da parte del CTP. La questione da dibattere in tale sede ed in futuro è lo spazio entro cui la critica del CTP dovrebbe prendere corpo senza violare i principi a cui il professionista dovrebbe aderire.

Per la figura del consulente tecnico di parte, a differenza del CTU, non sono previsti dei requisiti che lo rendono operativo, come una formazione specifica in materia[2] unitamente all'anzianità di iscrizione all'ordine che gli permettono di accedere all'elenco dei CTU tenuto presso i tribunali ordinari. Il CTP piuttosto risponde alla sola disciplina del Codice Deontologico che richiede ***"una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente: questo implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, la cui conseguenza è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati*** (artt 5 – 22 – 37)". In tale disciplina non specifica, perchè rivolta all'intera categoria a prescindere dall'ambito operativo, è insito il rischio di "***non sapere di non sapere***". Per il CTU la disciplina maggiormente stringente lo vincola da un lato ma lo tutela dall'altro; per iscriversi all'albo dei CTU tenuto presso i tribunali il professionista

2 Oltre ai requisiti di base, stabiliti dalle norme di attuazione del Codice di procedura civile e del Codice di procedura penale, il professionista intenzionato a operare come Consulente o Perito presso uno dei Tribunali italiani deve possederne altri, individuati dal Consiglio Nazionale degli psicologi già dall'anno 2000.
Ogni Ordine regionale ha poi fatto propri i criteri definiti dal CNOP (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi), stabilendone anche di più restrittivi, sulla base di specifiche esigenze territoriali e di accordi con i Tribunali locali.
L'Ordine degli Psicologi delle Marche con delibera del 12/04/2014 stabilisce criteri più definiti. (http://www.ordinepsicologimarche.it/public/uploads/50639x43182.pdf)



deve infatti possedere, tra gli altri requisiti, una formazione specifica che lo ancora alle procedure valide in campo giuridico.
Nella direzione di una maggiore definizione della competenza del consulente tecnico di parte si esprime il recente documento "Indicazioni operative per la CTU su famiglia e minori" [3] sottoscritte dal Tribunale di Milano, dall'Ordine degli Avvocati di Milano, dall'Ordine provinciale del Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, dall'Università degli studi di Milano – Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico politici, dall'Università degli studi di Milano-Bicocca – Dipartimento di giurisprudenza e dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano. Nato con l'intento di elaborare buone prassi di natura metodologica e deontologica nell'espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate e, nel rispetto dell'autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti, al punto 3 sostiene

"Il CTP può essere nominato nel termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c. aggiornate dalle disposizioni sul PCT.
La parte, con l'atto di nomina del proprio CTP, deve depositare il curriculum vitae in formato europeo dello stesso."

La questione da dibattere e da definire in futuro è a chi spetta la verifica della formazione specifica nell'area psico-giuridica, attraverso l'esame del curriculum del CTP nominato.
La riforma del 2009 e la triplice scansione di termini sollevando la questione della scrittura, del come redare le note tecniche di parte, in particolare quelle critiche contro deducenti, introducono **il limite della continenza**, cioè il limite entro cui tali note debbono essere redatte.
Prima di andare ad esplorare le conseguenze della violazione dei confini dell'area di pertinenza del CTP proviamo a percorrere tale area cercando di comprendere, dal punto di vista della scrittura delle note critiche, a quali principi dovrebbe ispirarsi il professionista nel redigere le proprie eccezioni.
La **chiarezza logica** è un principio che non fa semplicemente riferimento alla dimensione stilistica, alla sintassi o all'utilizzo di termini appropriati ma non dovrebbe esporre il CTP, in questo caso, alla critica relativa alla contraddittorietà delle proprie tesi. Il CTP quindi, per essere "credibile" deve esporre il proprio iter cognitivo e valutativo restando saldamente ancorato ad una metodologia scientificamente provata e coerente.
Sebbene di uso non comune, in casi eccezionali il CTP potrebbe inviare al CTU e al CTP di controparte alcune memorie o istanze precedentemente alla consegna della bozza da parte del CTU (il primo termine) e al deposito delle proprie note critiche (il secondo termine); questo per evitare che il parere del CTU si cristallizzi con la bozza di relazione e vada quindi incontro ad una incapacità di accogliere pareri difformi, chiudendosi…a riccio al cospetto delle confutazioni del CTP..
Più comune e condiviso anche dal documento precedentemente citato (al punto 11), è che il CTP chiede che vengano messe a verbale le proprie istanze e considerazioni in presenza, durante le operazioni peritali, e il verbale andrebbe sottoscritto al termine della sessione peritale.
"*Devono essere redatti ulteriori verbali delle operazioni peritali* (oltre quello di inizio delle operazioni peritali)*, qualora nel corso delle successive sedute venga-*

3 http://www.milanosservatorio.it/indicazioni-operative-per-la-ctu-su-famiglie-e-minori/

no avanzate istanze e/o osservazioni da parte dei CTP che necessitino di determinazioni da parte del CTU, in particolare sul metodo, sulle procedure, sul contraddittorio...Le osservazioni e le istanze dei CTP di cui all'art. 194 c.p.c. vengono rese note al CTU solo in sede di operazioni peritali e verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni al CTU urgenti ed indifferibili che verranno effettuate a mezzo pec."

È importante evidenziare che qualsiasi intervento del CTP deve evitare di violare **il principio fondamentale del contraddittorio** che garantisce ai protagonisti del processo il diritto di esprimersi e di contraddire, per l'appunto, la tesi sostenuta dal CTU o dal CTP di controparte. Se vogliamo l'intera riforma del 2009 dà solidità al principio del contraddittorio in quanto dà riconoscimento alla voce e al ruolo del CTP e conferisce al CTU l'incarico, oltre che di rispondere al quesito peritale, anche di recepire il punto di vista delle parti e di rispondere alle loro critiche all'interno della relazione conclusiva. Il diritto al contraddittorio realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, grazie anche alla **regola della effettività**, in base alla quale la parte destinataria del provvedimento ha "congruo" spazio, tale da avere la concreta possibilità di far conoscere le tesi a sua difesa.

La relazione del CTP deve basarsi inoltre **sull'esame dei dati di realtà** evitando interpretazioni soggettive o polemiche sterili, sempre improduttive di benefici a vantaggio del tutelato.

Infine, è importante utilizzare **critiche alla metodologia, se non ancorata a solide basi scientifiche**[4]**, e non alla persona** evitando attacchi offensivi personali. Si può ad esempio criticare la somministrazione di una batteria testistica perché non riconosciuta in ambito forense ma non criticare il CTU per la scorrettezza, la faziosità o addirittura la falsità. Redigere delle buone note tecniche di parte significa quindi, oltre ad essere chiari e pragmatici anche esprimere il proprio pensiero seguendo un iter logico coerente, mantenendo una certa leggerezza e rispettando **il principio di sinteticità** imposto dall'adozione del PCT (Processo Civile Telematico) secondo cui è necessario operare una sintesi delle argomentazioni esponendole in maniera semplice e non prolissa né ripetitiva. Il principio di sinteticità per essere ben calibrato rispetto ai due estremi dell'eccesso di informazioni da un lato e l'eccessiva perdita di elementi, dall'altra, deve essere combinato con il principio della chiarezza.

Nella disamina dei principi che guidano e orientano il lavoro del CTP nella stesura delle note ma anche nella partecipazione alle intere operazioni peritali emerge il principio di beneficialità. Sebbene infatti il ruolo del CTP si configuri come difensore tecnico, nell'area del diritto di famiglia, questo ruolo è subordinato al **principio di beneficialità** nei confronti della salute del minore coinvolto nella disputa tra i separandi o divorziandi. Questo principio di bioetica condiviso dall'ordinamento giuridico mette al primo posto la salute da Ippocrate a San Tommaso e Sant'Agostino.

L'adesione al principio di beneficialità del minore pone difensori e CCTTPP in una posizione controversa perché richiede una ristrutturazione cognitiva del modo di aderire al proprio ruolo in un sistema

4 Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 Carta di Noto; art. 6 "Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense).

strutturato sulla logica aristotelica dell'***aut aut*** che è per sua natura bipolare, rispetto ad una logica congiuntiva dell'***et et***.
Il CTP che agisce sulla base del principio di beneficialità sostiene la propria parte subordinandola al bene e alla tutela del minore, considerando che la violazione di tale principio a sostegno della propria parte in una condizione di pregiudizio del minore significa contribuire, collludere, con dinamiche che ledono il diritto alla crescita e la salute del bambino. La portata estesa di tale posizione inadeguata si evince nel principio secondo cui la salute è un bene comune.
La violazione della linea di confine dello spazio di intervento del CTP lo fa incappare nell'area della responsabilità di triplice natura: a) civilistica, nella diffamazione e nell'offesa gratuita della reputazione degli altri protagonisti della CTU; b) penalistica se ha commesso dei reati; c) disciplinare se ha violato regole fondanti della propria categoria ordinistica.
Rispetto alla responsabilità disciplinare fondamentali risultano gli articoli del Capo III del Codice Deontologico degli Psicologi, in particolare gli articoli 33 e 38.
L'articolo 33 recita "***I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche".***
Rispetto a quanto dichiarato all'articolo 33 il CTP può incappare in due tipi di sconfinamenti: quello dovuto, per l'appunto, alla redazione di note critiche lesive della dignità del collega CTU in quanto offensive della persona e non critiche verso metodologia applicata; il CTP d'altra parte può trovarsi il difensore che lo ha designato o la parte che ha conferito l'incarico, che gli impongono una posizione che compromette la propria autonomia come ad esempio il sostegno alla posizione della propria cliente laddove lesiva della salute del minore coinvolto nel procedimento di separazione giudiziale.
L'articolo 38 del C.D. recita "***Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale***".
Anche in questo caso delle note offensive della persona del CTU rappresentano una condotta indecorosa al pari di atteggiamenti aggressivi e non collaborativi o scontri diretti con il CTU, i periziati o con i colleghi di controparte.
Nel campo delle separazioni ad alta conflittualità in particolare, accade frequentemente che il CTP travalichi il limite della continenza a causa della collusione con la propria parte unitamente al difensore. La pervasività del conflitto coniugale infatti supera all'origine il limite della relazione coniugale alienando non soltanto i singoli periziati, ma anche i difensori, i consulenti di fiducia e talvolta anche gli operatori sociali e sanitari coinvolti.
Concludendo, la figura del consulente tecnico di parte è soggetta a minori vincoli ma anche a maggiori rischi dovuti ad una ancora sbiadita definizione dei confini del proprio operare che rendono la loro travalicazione spesso non consapevole. Si auspica quindi che i soggetti deputati alla formazione e alla tutela della professione e dei professionisti promuovano azioni di sensibilizzazione per rendere quel territorio invisibile del non sapere sempre più opaco e ristretto rispetto al continente dell'agire la competenza e la professionalità.

Madri maltrattate. Effetti della vittimizzazione e ricadute sulla genitorialità

Caterina Di Palma
Psicologa Psicoterapeuta

Giovanna Biagetti
Psicologa Psicoterapeuta

Gli effetti della violenza di genere sulla capacità di accudimento delle madri sono stati ampiamente analizzati in letteratura. Le caratteristiche, la storia personale e le conseguenze della violenza sulla donna possono impattare negativamente sulle capacità genitoriali in termini di trascuratezza emotiva, difficoltà a riconoscere i bisogni del bambino, deficit della capacità protettiva e processi di parentificazione, con conseguenze significative sullo stile di attaccamento (Luberti, Grappolini, 2017).

Levendosky e Graham-Bermann hanno evidenziato come il funzionamento psicologico delle donne vittime di violenza, determinato dai sintomi depressivi e post traumatici, presentava ripercussioni importanti sia sulla genitorialità che sul funzionamento psicologico dei loro figli. Questi ultimi, in uno studio sugli effetti della violenza domestica sull'attaccamento, presentavano spesso stili di attaccamento disorganizzato (Zeanah, 1999). Inoltre, soprattutto nelle donne vittime di violenza con altri traumi non elaborati, il pianto, la paura e la rabbia del bambino riattiva nelle madri un funzionamento post traumatico che spaventa il figlio impedendo alla stessa di avere una rappresentazione dello stato mentale del bambino, facendolo sentire come "pericoloso" per lei ed a rischio di creare ulteriore spavento in una madre già di per se spaventata, generando così una circolarità di scambi disfunzionali "spaventati e spaventanti" tra madre e figlio che possono sfociare in atteggiamenti di allontanamento fisico e/o emotivo dal bambino oppure in comportamenti i violenti nei suoi confronti (Luberti, Grappolini, 2017). Madre e bambino nelle situazioni di violenza domestica possono così diventare l'uno per l'altro riattivatori traumatici (Liotti, Farina, 2011).

Una madre vittima di violenza potrebbe avere una ridotta capacità di fornire una genitorialità di qualità: immersa in un

contesto altamente stressante potrebbe venir meno alla capacità di accudire, tutelare e proteggere il figlio in quanto è lei stessa per prima ad essere minacciata e vittimizzata (Margolin, Vickerman, 2007). In un clima di sopraffazione fatto di critiche, offese e spesso di aggressioni fisiche talvolta manifestate anche davanti ai figli, le capacità di parenting potrebbero subire gravi danni. Alla donna verrebbe a mancare quello spazio mentale ed affettivo per occuparsi dei figli, per rispondere ai loro bisogni e accudirli che si traduce in un modello deficitario di maternità (Lapierre, 2008). La violenza domestica, ormai riconosciuto come uno dei principali fattori di protezione per i bambini e gli adolescenti testimoni di violenza; pertanto, programmi di sostegno alla capacità di accudimento materna rappresentano un punto di partenza importante, anche se non il solo, per supportare i minori testimoni della violenza.

Gli effetti della vittimizzazione sulla donna che subisce violenza

La violenza verso le donne rappresenta un fenomeno sociale ad elevata lesività



infatti, non è solo un attacco alla donna ma anche alla relazione con i suoi figli e di conseguenza alla salute di questi ultimi. L'accudimento materno, spesso deficitario nelle madri vittime di violenza, è per conseguenze fisiche e psicologiche ai danni delle vittime.

Per molti decenni gli studiosi si sono occupati esclusivamente dei reati e dei loro autori, ignorando del tutto la figura del-

la vittima. Il concetto di vittima di reato, compare per la prima intorno al 1660, quando il termine iniziò ad essere usato per indicare una persona ferita, torturata o uccisa da un'altra.
Fu però solo a partire dagli anni '40 che si sviluppò uno studio sistematico delle vittime del reato e nasce una nuova branca della criminologia, la vittimologia, ***una disciplina che ha per oggetto lo studio della vittima di un crimine, delle sue caratteristiche biologiche psicologiche, morali, sociali e culturali, delle sue relazioni con il criminale e del ruolo che ha assunto nella genesi del crimine*** (Gulotta, 1976).
Gli studi che hanno interessato la vitti-



ma, hanno avuto un'accelerazione negli anni che seguirono la Seconda guerra mondiale, quando molti studiosi dell'epoca cercarono di comprendere i vissuti e le conseguenze sulle vittime dei crimini legati all'olocausto. Non è infatti un caso che la prima pubblicazione, dello psicologo tedesco Hans Von Hentig, ***The criminal and his victim*** risalga al 1948. Von Hentig nelle sue opere cercò di descrivere, nel rapporto con l'aggressore, la figura della vittima, intesa come soggetto attivo e non esclusivamente come un soggetto che subisce passivamente le conseguenze di un reato e di delineare le caratteristiche bio-psico-sociali che rendono la vittima parte di una relazione.
Tra il finire degli anni '50 e la metà degli anni '70 iniziano a fiorire le prime ricerche empiriche che hanno avuto come oggetto di studio le vittime del crimine.
Una delle più complete definizioni di vittima di reato è quella fornita dal criminologo Emilio C. Viano, uno degli autori più autorevoli nel campo della vittimologia
Per l'autore la vittima è ***"Qualsiasi soggetto danneggiato o che abbia subito un torto da altri, che percepisce sé stesso come vittima, che condivide l'esperienza con altri cercando aiuto, assistenza e riparazione, che è riconosciuto come vittima e che presumibilmente è assistito da agenzie e strutture pubbliche, private o collettive"*** (Viano, 1983; 1989,)
La vittima è una persona che ha subito un danno, sia esso fisico, psicologico, economico, morale, ecc. a causa di un'azione ingiusta altrui e che ha la percezione di aver subito un danno; a seguito di questa percezione richiederà aiuto alle autorità giudiziarie e alle agenzie preposte, le quali gli riconosceranno lo status di vittima, consentendogli l'accesso all'aiuto necessario per uscire dalla situazione di vittimizzazione.
Riconoscersi vittima, non è un percorso semplice. Le ragioni possono essere diverse: psicologiche, sociali e culturali e religiose. A volte il riconoscimento da parte di una donna di essere stata vittima di violenza può avere un costo talmente elevato in termini di azioni da dover intraprendere, da farla desistere dal chiedere aiuto. In altri casi la donna arriva perfino a negare il proprio stato di vittima. convincendosi di essere lei la colpevole e quindi di meritare i maltrattamenti subiti.
Le reazioni di una donna che subisce violenza variano a seconda del tipo di reato,

dal danno, da come e da chi è stato messo in atto, dalla durata dell'azione lesiva, dalla personalità e dalle risorse individuali della vittima.
Per quanto riguarda il danno subito questo viene distinto in **Primario**, **Secondario e Terziario** (Monzani, 2019)
Il **danno primario o vittimizzazione Primaria** è legato alle conseguenze del reato subito, si tratta di lesioni fisiche, psichiche, economiche, quello **Secondario, o vittimizzazione Secondaria** invece deriva dall'impatto che la vittima ha con il sistema giudiziario, con le istituzioni o da come i media rappresentano la vicenda che la vede coinvolta.
Per **Vittimizzazione terziaria**, si intende quel senso di ingiustizia e di sfiducia nelle istituzioni e nella giustizia che la vittima potrebbe provare nel caso in cui il percorso giudiziario non si dovesse concludere come sperato: assoluzioni ritenute ingiuste, prescrizioni ecc. (Monzani,2019)
La vittimizzazione secondaria è certamente quella che negli ultimi anni ha destato maggior interesse da parte di psicologi, criminologi, medici e giuristi perché il danno è strettamente legato alle risposte sociali ricevute ad opera delle forze dell'ordine, apparato giudiziario, (avvocati, periti, CTU), servizi sociali- ***risposte formali***, o dipendenti dal comportamento dei familiari, degli amici, dai conoscenti della vittima-***risposte informali.***
Nella vittimizzazione secondaria, le conseguenze sono prevalentemente di tipo psicologico. Diversi autori hanno evidenziato come il mancato supporto da parte di familiari, amici e operatori, l'isolamento e la condanna morale possono contribuire a far sentire la donna in colpa e sbagliata e generare in lei sentimenti di vergogna, auto-colpevolizzazione, timore di non essere creduta tali da procurare serie ripercussioni sulla salute mentale della vittima.
Il rischio di colpevolizzazione della vittima è sicuramente uno dei rischi maggiori del danno secondario. I pregiudizi, infatti, e una cultura che condanna l'emancipazione della donna portano a considerazione e a commenti lesivi per le vittime.
È innegabile poi che per alcune donne il coinvolgimento nel sistema della giustizia penale costituisce un'esperienza traumatica, e ciò accade soprattutto nei riguardi delle persone più vulnerabili. Non è raro che le donne che decidono di denunciare vengano trattate dagli operatori brutalmente. Spesso poi durante l›ascolto della vittima, in cui è costretta a narrare più volte fatti molto dolorosi, viene messa in dubbio la sua credibilità e la sua moralità subendo in tal modo un ulteriore trauma psicologico.
Ancora, può accadere che, in sede civile, siano disposte CT che richiedono incontri tra le parti in costanza di misure cautelari protettive dei soggetti più deboli della relazione familiare, che i consulenti incaricati di verificare le "capacità e idoneità genitoriali" ignorino la realtà familiare che emerge dalle indagini disposte in sede penale, con effetti sia di vittimizzazione "processuale" sul coniuge o sui minori vittime (C.S.M.,2018).
Per cercare di arginare gli effetti della vittimizzazione, le organizzazioni internazionali, sono intervenute nei confronti della vittima emanando alcune misure di protezione atte a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari (Convenzione di Istambul,2011). Le misure sono state pensate per migliorare la condizione, durante e dopo il procedimento penale perché la donna non venga lasciata sola e perché venga garantito il rispetto di diritti inalienabili che le spettano e che, invece, molto spesso e con

troppa superficialità, vengono calpestati.
L'attenzione sulle conseguenze derivanti dalla vittimizzazione secondaria ha permesso di evidenziare la necessità da parte degli operatori di una formazione specifica e l'utilizzo di protocolli e linee guida da applicare quando le donne vittime di violenza si recano a chiedere aiuto nei servizi o nei centri antiviolenza.
Un protocollo che merita particolare attenzione è il First Response to Victims of Crime. Nella prima sezione del libro vengono riportate indicazioni pratiche per la gestione dei tre bisogni principali di una vittima: la necessità di **sentirsi al sicuro**, di **esprimere le proprie emozioni** e di s**apere cosa accadrà dopo la denuncia.**
Una sezione specifica è dedicata alle vittime di reati quali ad esempio la violenza domestica e aggressioni sessuali. Le donne che subiscono violenza quando raccontano la loro storia si sentono impotenti, vulnerabili e spaventate. Hanno bisogno di raccontare quanto accaduto ad operatori capaci di offrire alla donna uno spazio sicuro e un ascolto non giudicante. Hanno bisogno di esprimere liberamente la paura, i sentimenti di autocritica, rabbia, vergogna, tristezza o rifiuto. Inoltre, hanno bisogno conoscere cosa succederà a seguito della denuncia e come gestire l'attenzione da parte dei media. Solo se adeguatamente supportata la donna che si percepisce come vittima riuscirà a chiedere aiuto e ad intraprendere un percorso che la porterà a cambiare e ad uscire dalla vittimizzazione.

Vittimizzazione secondaria e valutazione delle competenze genitoriali

La vittimizzazione secondaria a cui potrebbe andare incontro una donna vittima di violenza è dovuta a risposte sociali di tipo formale o informale ricevute dalla donna che non danno il giusto riconoscimento alla violenza subita (scarsa attenzione, non ascolto delle sue ragioni, deprivazione delle tutele necessarie con conseguente danno anche per i minori ecc.). È una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima che porta ulteriori conseguenze psicologiche negative sulla stessa (Rossi, 2005).
Per quanto concerne le madri vittime di violenza la Convenzione di Istanbul mette in guardia dal rischio di vittimizzazione secondaria a cui possono andare incontro le donne ad opera delle istituzioni secondarie. Le donne maggiormente colpite dalla vittimizzazione secondaria sono le madri con figli minori che dopo aver esposto denuncia per le violenze subite dal partner sono messe nei tribunali civili allo stesso livello dei loro carnefici in tema di competenze genitoriali e spesso sono private, insieme ai loro figli minori, delle necessarie tutele previste dalla Convenzione di Istanbul. Una madre maltrattata è soprattutto una madre vittima di traumatizzazione cronica, pertanto, nella valutazione delle competenze genitoriali si devono tener presenti i danni sia fisici che psicologici determinati dal maltrattamento protratto ed i loro effetti sulla relazione madre-bambino (CISMAI, 2005). La stessa vittimizzazione potrebbe rendere le madri poco protettive, poco capaci di cura, scarsamente consapevoli delle sofferenze dei figli e spesso diffidenti nei confronti dei servizi. Pertanto, talvolta potrebbe risultare difficile empatizzare con una madre vittima di violenza e potrebbe esserci il rischio di dare subito una valutazione negativa delle sue competenze genitoriali.
Il processo di vittimizzazione può avere conseguenze serie sia a livello fisico che



psicologico ed il loro superamento può essere lungo e complesso. Pertanto, le vittime necessitano spesso di un percorso di accompagnamento posto in essere da professionisti che sappiano aiutarle ad affrontare quanto accaduto.

Le linee guida per la valutazione clinica e l'attivazione del recupero della genitorialità nel percorso psicosociale di tutela dei minori pubblicate dal CISMAI,2001 indicano di procedere alla valutazione delle capacità genitoriali materne tramite l'ausilio e la consulenza di figure professionali con adeguata preparazione sulle dinamiche della violenza di genere per poter tenere in debita considerazione i danni prodotti dalla violenza della madre e sul minore. Il rischio da parte delle istituzioni e dei servizi territoriali di mettere in atto azioni fuorvianti e di alimentare ulteriormente il processo di vittimizzazione secondaria potrebbe può essere molto alto qualora non vengono messe in pratica le linee guida e senza l'utilizzo di tutti gli strumenti necessari nei casi di violenza sulle donne e sui minori: "***Molte vittime fanno esperienza di vittimizzazione secondaria in presenza di una lacunosa pianificazione degli interventi di supporto e di un' incapacità di ascolto da parte del sistema giudiziario. Se a questo si aggiunge un'incapacità dei servizi sociali di comprendere e percepire gli esiti devastanti che l'evento vittimizzante produce sulla vita quotidiana della vittima si perfeziona un'esperienza di vittimizzazione secondaria***. (…) (Perry,2005)

BIBLIOGRAFIA

Gulotta, G. (1976) ***La vittima***, Giuffré, Milano, pag. 9.

Lapierre S. (2008), ***Mothering in the context of domestic violence: the pervasiveness of a deficit model of mothering***, "Child & social family work", 454-463

Levendosky A., Graham-Bermann S. (2001), ***Parenting in battered women: The effects of domestic violence on women and their children***, "Journal of Family Violence" 16: 171–192

Liotti G. Farina B. (2011), ***Sviluppi traumatici. Eziopatogenesi, clinica e terapia***

della dimensione dissociativa, Raffaello Cortina Editore, Milano

Luberti R., Grappolini C. (2017), *Violenza assistita, separazioni traumatiche, maltrattamenti multipli*, Edizioni Centro Studi Erickson, Trento

Margolin G., Vickerman K.A. (2007), *Post-traumatic Stress in children and adolescents esposed to family violence: I*, "Professional Psychology: Research and Practice", 38(6): 620–628.

Monzani, M. (2019) *Il modello circolare di vittimizzazione. Dalla percezione del rischio alla consapevolezza della vittimizzazione*. Key SRL., Milano pag. 104 e 108.

Perry J. (2005), *My Practice*, "Community Care", pag. 41, traduzione di G. Fanci

Rossi L. (2005), *L'analisi investigativa nella psicologia criminale. Vittimologia: aspetti teorici e casi pratici*, Giuffrè, Milano

Viano E., (1983) *Victimology: The development of a new prospective*, in Victimology.

Viano E. (1989) *Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica*, in Balloni A., Viano E. C.(a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna.

Von Hentig H. (1948) *The criminal and his victim*, New Haven, Yale University Press.

Zeanah C.H. et al. (1999), *Disorganized attachment associated with partner violence: A research note*, "Infant Mental Health Journal", 20: 77-86

SITOGRAFIA

CSM-Consiglio Superiore della Magistratura. *Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*, delibera 9 maggio 2018, pag.19. Documento pubblicato sul sito https://www.csm.it

CISMAI (2001), *Requisiti minimi dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia*, www.cismai.org

CISMAI (2005), *Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri,* www.cismai.org

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011) Art. 56, pag. 16 https://www.istat.it

U.S. Departement of Justice Office of Justice Programs. Office for Victims of Crime, *First response to victims of crime* (July, 2010) https://ovc.ojp.gov.

Accudimento e Tutela del minore. Relazioni parentali e sistemi emotivi innati, funzioni naturali e diritto di famiglia

Maurizio Tremaroli
Psicologo psicoterapeuta

1. La **Genitorialità** non è un diritto ma una funzione; l'**Accudimento** non è una scelta, ma l'attivazione di un sistema affettivo. L'osservazione del bambino in relazione alla figura di attaccamento è uno dei più importanti campi di ricerca e di sviluppo teorico nell'ambito sia della psicologia dello sviluppo che della psicologia clinica. La ricerca sullo sviluppo emotivo del bambino, in relazione al suo ambiente (Infant Reserch) ha permesso di comprendere l'importanza della relazione di accudimento per la regolazione delle emozioni, e dà conto di come questa relazione favorisca lo sviluppo di funzioni mentali più alte, quali la capacità di comprendere e differenziare gli stati emotivi propri e dell'altro, e di come questo processo favorisca una coerente rappresentazione della propria identità personale.
Capita a volte che insanabili divergenze tra i genitori si ripercuotano sul bisogno primario dei figli, di cura e protezione, il nutrimento necessario al sano sviluppo della loro personalità.
Come valutare il preminente interesse del minore se è un Tribunale che deve regolare la gestione familiare?
Il più saggio tra i giudici è stato Re Salomone, noto a tutti per la sua capacità di svelare l'autenticità delle emozioni materne nel racconto del bambino conteso.
Oggi la valutazione della genitorialità, affidata a professionisti esperti, può avvalersi del contributo di ricerche scientifiche basate su ricerche verificabili e replicabili.
Il riferimento alla "Teoria dell'Attaccamento" è essenziale per comprendere l'elemento relazionale insito nello sviluppo psicologico di un essere umano: identifica l'**accudimento** come una funzione affettiva primaria del genitore, complementare alla pulsione di **attaccamento** del neonato.
La ricerca sullo sviluppo emotivo del bambino ha permesso di comprendere come l'accudimento sia importante per favorirne l'adeguata regolazione delle emozioni, e dà conto di come la qualità della relazione genitoriale favorisca lo sviluppo di funzioni mentali più alte, fino



anche alla formazione dell'identità personale. Al contrario la privazione di queste cure determina importanti conseguenze negative sull'equilibrio psichico, sia nell'immediato che nel lungo periodo.
Il coerente e armonico sviluppo della personalità di ogni bambino si realizza solo in una dimensione sociale di profonda ed empatica relazione con il genitore, il quale corrisponde con naturalezza al primario bisogno di **cura**, **protezione** e **sicurezza**.
In questi ultimi anni, con lo sviluppo della neuropsicologia e lo studio degli effetti del trauma sul sistema cerebrale, si ha maggior comprensione del ruolo dei traumi emotivi, causati da abusi o da condizioni ambientali molto compromesse, nell'influenzare lo sviluppo psicologico del bambino, da cui derivano patologie gravi, spesso di natura dissociativa. La Coscienza di Sé (identità), scriveva G. Liotti (1994) è una funzione emergente attivata dalla relazione interpersonale, primo tra tutti l'ambiente familiare: ***tutte le note del pentagramma motivazionale innato, che regolano l'intersoggettività umana, vengono via via suonate all'interno della relazione tra il bambino che cresce ed i genitori***.

2. Comprendere quali siano le migliori condizioni per la tutela dei minori, e quali indicatori definiscano il giusto livello di competenza genitoriale, è il presupposto su cui si basano le decisioni dei Tribunali; la validità dei risultati può essere perseguita solo con l'utilizzo di procedure accurate e basate su evidenze scientifiche condivise. La cornice teorica riferita alle ricerche sull'Attaccamento è riconosciuta allo stato attuale, tra gli studiosi di Psicolo-

gia dello sviluppo, come scientificamente fondata e in grado di offrire risposte ad un'ampia serie di problematiche.
Un recente articolo, risultante della collaborazione tra un gran numero di studiosi dello sviluppo infantile, provenienti da Università di ogni continente, offre un'utile sintesi sull'argomento. L'obiettivo è di chiarire i limiti e le opportunità nel trasferire i risultati di ricerche svolte con finalità scientifiche, all'ambito specifico della tutela dei minori, e di chiarire i termini entro cui fare riferimento alla Teoria dell'Attaccamento senza mistificarne il reale significato, come purtroppo spesso è avvenuto.
Il lungo articolo, dal titolo: "***Attachment goes to court: child protection and custody issues***" è pubblicato su ***Attachment & Human Development*** (January 21).
Si tratta di un ***consensus paper***, una relazione frutto di una sintesi condivisa, riguardo all'applicazione della Teoria dell'Attaccamento, con il proposito di ridurre le incomprensioni e favorire decisioni giuridiche in materia di protezione o affido dei minori, scientificamente supportate. L'argomento a quanto pare è oggetto di riflessione in varie parti del mondo, in quanto venendo meno la struttura familiare tradizionale, in un contesto sociale di profondi e repentini cambiamenti, si sente il bisogno di ancorare i sempre più frequenti pronunciamenti dell'Autorità Giudiziaria in un ambito nel quale le effettive conseguenze di un pronunciamento potrebbero avere effetti imprevedibili nell'arco temporale su cui andranno ad incidere. Il Giudice, il cui ruolo è di applicare le leggi vigenti, che indicano di tutelare gli interessi primari del minore, non può avere la stessa competenza nel comprendere gli effetti futuri di una decisione sul collocamento di un minore, rispetto a quanto attiene invece al mondo della psicologia dello sviluppo.
Il documento congiunto prende atto di come, in materia di protezione e custodia dei minori, sia cresciuta l'attenzione nei confronti della qualità della relazione genitori-figli, anche facendo riferimento alla teoria dell'Attaccamento, ma come allo stesso tempo ci siano stati anche ostacoli e fraintendimenti nell'utilizzo in ambito giuridico di questo modello teorico elaborato per finalità di ricerca.
Si è inoltre riconosciuto che lo sviluppo infantile è influenzato da fattori che rimandano all'abilità del genitore di offrire protezione e cura, ma senza dimenticare le variabili inerenti lo sviluppo fisico, cognitivo e socioemotivo.
Nel perseguire l'interesse del bambino reale si deve poter conciliare una visione scientifica, che aspira a generalizzare dal caso singolo ai principi generali, con la pratica giuridica, che al contrario dalla prospettiva generale deve derivare una decisione puntuale.
Nell'articolo si sottolinea come ancorarsi alla teoria ed alle ricerche sull'Attaccamento aiuta a definire meglio il senso del "miglior interesse del minore", offrendo criteri operativi per meglio indirizzare il giudizio per l'affido o la custodia del minore. Questa impostazione teorica riconosce l'importanza psicologica del **sistema familiare**, come condizione naturale ed ottimale per la maturazione psicologica del bambino. Coerentemente con questo si osserva come la miglior tutela del minore, criterio basilare su cui si fondano le decisioni dei Tribunali, tiene conto della particolare attenzione alla genitorialità sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989. Il riconoscimento dell'importanza della famiglia, il diritto all'accesso all'eventuale genitore separato non affidatario, sono sanciti come diritti fondamen-

tali del bambino, in quanto riconosciuti essenziali in relazione alle sue esigenze di tutela e di sviluppo.
L'articolo sottolinea l'importanza di una attenta comprensione dei concetti relativi all'Attaccamento, per evitare fraintendimenti quando li si voglia trasporre dall'ambito della ricerca scientifica a quello giuridico.
I più frequenti errori concettuali riguardano la natura dell'**attaccamento**, che nella concettualizzazione di J. Bowlby (1969) è una naturale predisposizione del bambino ad attivare un legame affettivo con le figure significative che si prendono cura di lui (caregivers), solitamente coincidenti con i genitori biologici. È un sistema comportamentale atto a mantenere un certo grado di prossimità con il caregiver, che si attiva con maggior bisogno di prossimità in relazione a stati di disagio interno (malattia, stanchezza) o esterno (eventi spaventanti, separazione ecc.) **Il concetto di attaccamento** presuppone che quanto più la **figura di attaccamento** è percepita dal bambino come **accessibile** e **responsiva**, tanto minore sarà la richiesta di prossimità.
La **qualità dell'attaccamento** rimanda invece alle aspettative del bambino circa la disponibilità (accessibilità e responsività) della figura di attaccamento nel momento di bisogno. La qualità della relazione di attaccamento si manifesta quando il bambino si attiva per ripristinare la relazione in una condizione di disagio. Una buona qualità dell'attaccamento si desume da comportamenti del bambino che presuppongono una aspettativa di disponibilità da parte della sua figura di attaccamento, una **base sicura**, da cui esplorare l'ambiente circostante, e a cui tornare quando si necessita di protezione.
Va posta particolare attenzione a non considerare direttamente correlati la qualità dell'attaccamento dalla sensibilità all'accudimento del genitore. Nell'articolo vengono citate ricerche indirizzate alla verifica di questa ipotesi, i cui esiti non mostrano la possibilità di derivare una consequenzialità diretta tra i due comportamenti complementari. La qualità dell'attaccamento è un presupposto fondamentale per la qualità della relazione genitoriale, senza dimenticare altre funzioni altrettanto importanti: l'attenzione alle cure fisiche, il gioco, l'educazione, la definizione delle regole. La **qualità dell'attaccamento è uno tra i vari elementi che definiscono la qualità della relazione parentale.**
I ricercatori che hanno redatto questo consensus paper si preoccupano anche di mettere in guardia dalle discrepanze tra le aspettative riposte nell'esperto e le esigenze decisionali. Nell'articolo sono elencate le criticità che emergono nella trasposizione di concetti e di risultati scientifici utilizzati nell'ambito della pratica giuridica. La prima riguarda l'uso improprio di ricerche validate scientificamente, con l'utilizzo di risultati estrapolati dal loro contesto e privi dei sufficienti riscontri specifici. Anche avendo a disposizione molti studi correttamente condotti, che potrebbero riguardare anche situazioni simili a quelle su cui deve essere effettuato un giudizio legale, nessuna delle ricerche presenti in letteratura può completamente soddisfare i criteri di valutazione di un singolo caso, su cui si decide di quello specifico individuo, così come una analisi di "caso singolo", a volte presente nella letteratura scientifica, non può essere portato a giustificazione di una valutazione che riguarda soggetti differenti, pur se accomunati da elementi simili.
Altro elemento critico riguarda la pressione che subisce un Tribunale nel giu-

stificare un provvedimento che riguarda il probabile futuro di un bambino, decisione che deve apparire quanto più possibile basata sull'evidenza scientifica. La richiesta rivolta all'esperto, pur essendo il giudice in una posizione dominante in quanto ultimo decisore, può a volte determinare un eccesso di aspettative rispetto al valore predittivo della valutazione applicata al singolo caso.
Altra criticità riguarda l'utilizzo di costrutti, elaborati in ambito accademico, che applicati in ambito giuridico rischiano di fornire risultati non adeguati, pur sembrando metodologicamente appropriati. Si porta l'esempio di un questionario spesso usato in ambito di valutazione genitoriale, Attachment Styles Interview, non sufficientemente validato per una misurazione oggettiva della capacità di accudimento.
I ricercatori raccomandano attenzione anche all'uso erroneamente riparatorio che può essere posto in essere dal Tribunale, quando rispetto ad un presunto deficit di attaccamento assume decisioni di allontanamento del bambino, senza ulteriori evidenze di maltrattamenti. Vengono citati studi nei quali emerge come in contesti sociali deprivati, le relazioni di servizi sociali che esprimevano preoccupazioni in merito all'attaccamento tra bambini e madri con livello intellettivo basso, abbiano indotto a decisioni di allontanamento del bambino, creando fattori di rischio ben più gravi per il suo sano sviluppo psicologico.
Nel documento congiunto si fa presente come le ricerche in seno alla teoria dell'Attaccamento abbiano aperto alla comprensione dei fattori relazionali ed endogeni, cruciali per il benessere ed il



sano sviluppo socio-emotivo del bambino, e possano essere utili per decidere sull'adeguata collocazione o sul sostegno da offrire al minore e alla famiglia.
Lo sviluppo ed il mantenimento dell'attaccamento richiedono tempo in una **relazione costante**: provvedimenti di custodia non consentono al bambino di formarsi aspettative sulla disponibilità del caregiver, e le famiglie, che non siano abusanti o trascuranti, spesso costituiscono un riferimento sufficientemente buono per il bambino, migliore rispetto ad una istituzionalizzazione. L'affido

temporaneo può costituire una efficace risorsa in casi di urgente salvaguardia dei minori, ma in prospettiva di continuità con le cure familiari. Va ben definito l'obiettivo finale di ricongiungimento figlio-genitore, con l'eventuale collocamento permanente solo dove è impossibile il ricongiungimento.

L'interesse del minore, analizzato secondo la prospettiva della qualità dello sviluppo emotivo, conferisce maggior peso alla continuità in un contesto di cura "abbastanza buono" rispetto all'eventuale contesto astrattamente "ottimale" per criteri valutativi dell'adulto. Gli autori convengono nel considerare come **la continuità dell'accudimento da parte dei genitori è uno degli elementi principali nella determinazione del miglior interesse del bambino**; la decisione di un allontanamento dovrebbe essere considerata solo in forza di prove sul sostanziale pericolo fisico e psicologico, e sul fatto che non ci siano altri strumenti di protezione alternativi all'allontanamento. Esiste un incerto limite, in questi casi, tra il rischio di provocare al bambino un trauma dovuto alla separazione rispetto a quello derivato dal rimanere nella famiglia non adeguata.



Questo non può significare che non sia a volte necessario ricorrere all'allontanamento del minore, ma che in ogni caso è di cruciale importanza per il suo sano sviluppo, che si lavori per creare le condizioni per una adeguata continuità assistenziale, con un valido supporto alle famiglie naturali o alle famiglie affidatarie.

La ricerca, il confronto tra esperti e l'analisi delle ricerche fin qui disponibili, stanno fornendo indicazioni utili riguardo ai provvedimenti di tutela del minore. L'attenzione allo sviluppo di relazioni di attaccamento può essere considerata come risorsa multipla: una rete di figure accudenti, se sufficientemente coordinate, possono costituire una risorsa migliore rispetto ad un caregiver unico. Teoria e ricerche, in questo campo, non definiscono standard ottimali rispetto alla allocazione del bambino, ma suggeriscono, nel caso di separazioni, la ricerca di soluzioni equilibrate per favorire l'accesso ad entrambi i genitori; nel caso di affidi meglio preferire una transizione che consenta una sovrapposizione tra l'accudimento del genitore naturale e la presa in carico dell'affidatario, e viceversa. Per quanto riguarda la collocazione di fratelli, pur se il legame che si istaura tra loro raramente si configura come attaccamento, solitamente costituisce una forte relazione che li aiuta a mantenere un senso di continuità familiare, e può aumenta la loro sicurezza nella fase di affido.

Alla luce della teoria scientifica dell'Attaccamento e delle ricerche sullo sviluppo psicologico del bambino (Infant Research), gli autori dello scritto riassumono nei seguenti tre punti i principi fondamentali da applicare alla prassi giuridica o socio assistenziale per perseguire il miglior interesse del minore:

- ***riconoscere il bisogno del bambino ad un accudimento all'interno di una famiglia responsiva e non abusante (base sicura)***
- ***favorire la continuità nell'accudimento***

- ***valorizzare la rete delle relazioni di accudimento, anche con eventuali affidatari***

3. La tutela dell'infanzia è un costrutto che si è definito in tempi molto recenti, inizialmente come valore culturale, per essere poi integrato nell'ordinamento giuridico. La Convenzione sui diritti del fanciullo delle Nazioni Unite, riferimento per successive scelte legislative, è del 1989, ratificata in Italia con la Legge n.176 nel 1991. Sono seguiti: il riconoscimento del "Diritto del Minore alla propria famiglia" L.149/2001 e il "Diritto alla bigenitorialità" L.154/2013.
È necessario trovare un punto di equilibrio normativo e giuridico in un ambito dove si intrecciano esigenze degli individui, diritti naturali, normative e regole sociali, poiché ne discendono decisioni che influenzano, a volte in modo irreversibile, la vita degli individui.
Tali decisioni devono considerare la natura in divenire dei processi analizzati, a cui l'approccio scientifico della psicologia può fornire elementi di comprensione. Si parte dal modello generale per indirizzare l'analisi dei bisogni dello specifico bambino, nella specifica situazione; indicazioni che offorno una lettura dinamica dei processi mentali nella loro fase di maturazione.
Lo sviluppo del bambino è un processo trasformativo che consente l'acquisizione progressiva di funzioni complesse, che si riflette nelle capacità cognitive e nella regolazione emotiva. L'attuale livello di conoscenze della psicologia dello sviluppo e del funzionamento della mente consente all'esperto una rappresentazione di una serie di sistemi reciprocamente interagenti, di cui, conoscendone il funzionamento, può ragionevolmente prevederne gli sviluppi. Anche se alcuni di questi sviluppi saranno ineludibili, per molti altri si può provare ad arginarne eventuali derive negative.
Ogni intervento sul minore deve porre molta attenzione dapprima nel non nuocere, poi nel favorire la sana ed armonica maturazione psicosociale. Analogamente la valutazione genitoriale in ambito giuridico non può essere mera costatazione di una situazione statica, ma rappresentazione dinamica di relazioni e di competenze personali inserite in un sistema familiare. L'obiettivo della valutazione non è mero Giudizio ma, dove possibile, premessa per il recupero e la valorizzazione delle capacità genitoriali presenti, perseguendo le migliori condizioni per lo sviluppo psicologico ed emotivo del bambino.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV. (2021), *Attachment goes to court: child protection and custody issues*, "Attachment & Human Development", https://doi.org/10.1080/14616734.2020.1840762

Bowlby J. (1969), *Attachment and Loss*, Trad.It.(1989) *Attaccamento e Perdita*, Bollati Boringhieri, Milano

Bowlby J. (1989), *Una Base Sicura*, Raffaello Cortina, Milano

Fonagy P., Gergely G, Jurist E.L., Target M. (2005), *Regolazione affettiva, Mentalizzazione e Sviluppo del Sé*, Raffaello Cortina, Milano

Liotti G. (1994), *La Dimensione Interpersonale della Coscienza*, Carocci Editore, Roma

Putnam F.W. (2005), *La Dissociazione nei bambini e negli adolescenti*, Astrolabio, Roma

psicoin
Rivista dell'Ordine Psicologi
della Regione Marche

Direttrice Responsabile
Katia Marilungo

Comitato Editoriale
Federica Guercio
Coordinatrice comitato editoriale

Katia Marilungo
Aquilino Calce
Ketti Chiappa
Ilenia Marinelli
Valentina Strippoli

Impaginazione:
Tipolitografia Emmepiesse snc - Ancona

Registrazione
Registrato il 19.06.2000
Presso il Tribunale di Ancona
con il n. 8/2000

Periodicità
Semestrale

Recapiti
Redazione
Ordine Psicologi della Regione Marche
Via Calatafimi, 1 - 60121 Ancona
info@ordinepsicologimarche.it

Per conoscere le norme redazionali
consultare il sito internet
www.ordinepsicologimarche.it

ISSN 2039-4101